

C.

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Discussione ed approvazione degli articoli 37, 38, 41, 42, 86 e 87 rimasti in sospeso — Art. 100 e 101 — Considerazioni del Senatore Alfieri in appoggio alle sue proposte di emendamenti — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro, Pantaleoni, Alfieri, Brioschi, Lampertico, Relatore, del Presidente del Consiglio, del Ministro di Grazia e Giustizia — Incidente sull'ordine della votazione — Osservazioni dei Senatori Devincenzi, Cavallini, Saracco, Eula — L'emendamento dell'Ufficio Centrale votato per divisione, viene respinto — Reiezione dell'emendamento Allievi all'art. 100 del progetto ministeriale — Approvazione del detto articolo, e dei successivi fino al 108, ultimo del progetto — Ammessa la soppressione dell'art. 103 — Votazione del progetto a scrutinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli. Più tardi intervengono i Ministri degli Esteri, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Il signor Senatore Alfieri presentò un ordine del giorno che si riservò di svolgere prima della votazione di questo progetto di legge.

Siccome trattasi di un argomento molto delicato e di alta importanza, così io crederei che il Senatore Alfieri debba meglio avvisare se egli crede che sia il momento opportuno questo, al punto in cui si trova la discussione di questo progetto, di insistere sull'ordine del giorno da lui proposto. Secondo me, potrebbe rimandarlo ad altro tempo, seguendo il procedimento che hanno tutte le proposte d'iniziativa parlamentare.

Chiedo adunque al Senatore Alfieri, se crede d'insistere che noi, al momento in cui siamo, discutiamo un argomento tanto delicato, e di così alta importanza, come è quello contenuto nel suo ordine del giorno.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole collega Cannizzaro d'avermi dato occasione di parlare ora tanto più che, se avessi dovuto farlo più tardi, cioè alla fine della discussione, probabilmente i miei colleghi sarebbero stati meno disposti a fermarsi per sentire le mie spiegazioni.

Io quindi dichiaro che, siccome ho detto l'altro giorno nella lettera che diressi all'onorevolissimo nostro Presidente, intendeva di prendere consiglio da ciò che sarebbe avvenuto nel seguito della discussione della legge per insistere o no sulla mia proposta. Egli è evidente che, al punto al quale è giunta la discussione ed in questo scorcio di sessione, non è il caso di domandare al Senato di discutere una materia così importante. Ma non ho ragione di dolermi di aver formulato le mie idee

in modo tale che potessero essere ponderate con ogni agio dai miei colleghi.

Però, credo servire meglio le mie convinzioni ed usare ogni riguardo agli onorevoli miei colleghi riservandomi, d'accordo cogli amici che hanno fatto adesione in tutto od in parte alla mia proposta, di ripresentarla in sede più opportuna ed in quella forma che è stabilita dal regolamento per le proposte iniziate dai Senatori.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione del signor Senatore Alfieri nel processo verbale.

**Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 119.**

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione sul progetto della riforma elettorale.

Avverto fin d'ora che è giunta al banco della Presidenza questa domanda:

« I sottoscritti pregano il chiarissimo signor Presidente di voler far votare per divisione l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 della proposta di legge sulla riforma elettorale ».

*Firmati:* Plezza — Frisari — Caracciolo Di Bella — Pecile — Casalis — A. Martinengo — Pacchiotti — Moleschott — G. G. Alvisi — F. Giuliani. »

Siamo rimasti alla discussione dell'art. 99; ma, siccome ricorderà il Senato, ieri rimasero sospesi alcuni articoli i quali vennero rinviati all'Ufficio Centrale.

Tra questi è innanzi tutto l'art. 37 al quale ha proposto un emendamento il signor Senatore Giannuzzi-Savelli.

L'Ufficio Centrale ha concordato la formula che leggo:

« Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo ».

Questa parte è conforme al testo ministeriale.

Viene in seguito l'emendamento ch'è accettato dal Ministero.

« L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

« Se coloro che reclamano sono gl'interessati di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopra-detto ricorso con l'analogo decreto si deve a pena di nullità, fra 10 giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al Prefetto ove si ricorra contro la esclusione di taluno dalla lista.

« Il termine sarà invece di giorni 15 dalla pubblicazione prescritta nell'art. 35, e pure a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel presente articolo ».

Qui termina l'emendamento. E segue il testo Ministeriale:

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio Comunale e della Commissione Provinciale ».

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Nel prendere in esame questo e gli altri emendamenti che sono stati proposti da egregi Colleghi, l'Ufficio Centrale non poteva dimenticare e il metodo che ha tenuto nell'esame della legge e le esigenze inoltre del momento in cui ci troviamo.

Nell'esame della legge l'Ufficio Centrale ha compreso che si trattava non tanto di fare una legge nuova, quanto, piuttosto, di stabilire una maggiore coerenza nello stesso disegno di legge venutoci dalla Camera dei Deputati, in conformità ai principî adottati dalla Camera dei Deputati medesima.

Nel momento poi in cui ci troviamo, ci pare ancor meno opportuno d'ingolfarci nell'esame di emendamenti, che buoni possono essere, ma i quali necessariamente non possono formare tema di quella discussione ampia e libera che si potrebbe fare quando avessimo maggior tempo dinanzi a noi e quando non ci trovassimo di-

nanzi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei Deputati, ma si dovesse fare noi un disegno di legge nuova.

Secondo questi criterî ci siamo condotti nell'accettare o non accettare gli emendamenti, i quali ci vennero messi innanzi.

Ora, siccome quello dell'onorevole Senatore Giannuzzi Savelli non è che una maggiore semplificazione, e ci pare non debba dar luogo a nessuna discussione e possa essere accolto dal Governo, così l'Ufficio Centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Domando al Ministero se intende accettarlo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Come ho già detto fino da ieri, dichiaro che accetto l'emendamento dell'onor. Senatore Giannuzzi Savelli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 37 come l'ho letto testè.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Parimenti era stato rinviato l'art. 38. Ora l'Ufficio Centrale propone questa formola:

« Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella Cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato. Sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni ».

La parola spetta al Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questa dizione non è che la conseguenza della deliberazione che ha preso or ora il Senato sull'art. 37 in seguito a proposta dell'Ufficio Centrale concordata col Ministro Guardasigilli.

Non vi è dubbio adunque che non possa accettarsi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io pure l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 38 come testè l'ho letto. Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 41; che fu anch'esso sospeso.

L'Ufficio Centrale propone di mantenerlo com'è nel testo Ministeriale.

Il Senatore Lampertico, ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per i principî che ci hanno guidato nell'esame degli emendamenti ed al punto in cui si trova l'esame del disegno di legge, l'Ufficio Centrale non istima opportuno di entrare ora in quella discussione a cui darebbe luogo l'emendamento proposto dall'egregio Senatore Cavallini.

Però dobbiam anche dire che in questa sentenza siamo pure venuti, attesa la leale e nobile dichiarazione dell'egregio Senatore Cavallini, che non intende creare difficoltà alla sollecita votazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'art. 41 quale è nel testo ministeriale:

Art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto ad una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Chi intende di approvare questo articolo voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Mi pare che anche l'art. 42 sia stato rinviato alla Commissione.

I signori Segretari hanno preso nota del rinvio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Onorevole signor Presidente, non pare all'Ufficio Centrale

che questo art. 42 sia stato rinviato. Ad ogni modo, se crede, può assoggettare nuovamente alla votazione l'articolo medesimo quale fu presentato dal Ministero e accettato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. A togliere qualunque dubbio, si leggerà l'art. 42 per porlo ai voti:

#### Art 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo 86, riguardo al quale fu proposto un emendamento dal Senatore Tancredi Canonico, cioè la soppressione delle parole: *e di legge speciale*, del testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Si dà lettura dell'articolo.

#### Art. 86.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, e qualunque specie di falso, falsa testimonianza, e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi

i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A questo articolo parecchi erano gli emendamenti proposti. Alcuni tendevano ad escludere il maggior rigore del disegno di legge in confronto delle disposizioni comuni del codice penale; altri tendevano a introdurre una distinzione tra reati e reati; finalmente c'era un emendamento, il quale tendeva ad escludere la distinzione fra i reati dipendenti dal codice penale e quelli dipendenti da leggi speciali.

Quanto al primo ordine di emendamenti, l'Ufficio Centrale non ha creduto di accettarli, perchè davvero avrebbero turbato l'economia della legge.

Noi non discutiamo ora se il sistema, a cui quegli emendamenti s'informano, potesse essere anche preferibile. Ma, dato il disegno di legge che ci venne dalla Camera dei Deputati, non si sarebbe potuto entrare nell'esame di quegli emendamenti senza sconvolgere tutto quanto l'insieme delle disposizioni.

Quanto alla distinzione dei reati tra di loro, si sarebbe dovuto entrare in una specificazione che per verità avrebbe dato luogo a gravissime difficoltà.

Rimaneva l'emendamento che toglieva la distinzione fra i reati i quali dipendono dal codice penale e quelli i quali dipendono invece da leggi speciali.

Per dir tutto, l'accenno alle leggi speciali sarebbe stato desiderato dall'Ufficio Centrale, inquantochè, dipendentemente da leggi speciali, vi sono dei reati che veramente sono tali da escludere la dignità di elettore.

Però, siccome dalle leggi speciali dipendono anche certe punizioni che non sarebbero veramente tali da escludere la qualità di elettore, l'Ufficio Centrale è venuto nella persuasione di accedere all'opinione la quale propugnava di togliere la distinzione tra i reati i quali dipendono dal codice penale e quelli che dipendono da leggi speciali. Quindi ha limitato la dizione dell'articolo che era nel disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, ai reati i quali dipendono dal codice penale.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Domando al Ministero se aderisce a questa formola?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Va bene, perchè è più conforme al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'art. 86, quale testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.  
(Approvato).

Venne pure sospeso l'articolo 87 in vista dell'emendamento proposto dal signor Senatore Tancredi-Canonico, che consiste nel cancellare le parole: « a termini del codice penale ».

Leggo quindi l'articolo 87 con questa cancellazione, accettata dall'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Siamo d'accordo con l'Ufficio Centrale di mantenere l'ultimo alinea di quest'articolo che dice: « tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena », invece dell'emendamento proposto che dice: « salvi i casi di riabilitazione come nell'articolo precedente ».

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta bene quello che propone l'onorevole Guardasigilli d'accordo con l'Ufficio Centrale, di mantenere cioè il secondo capoverso dell'art. 87; ma la mozione dell'onorevole Senatore Canonico si riferisce più propriamente al togliere di mezzo il riferimento al Codice penale. In vista di uno sperato Codice penale nuovo, proponeva invece l'egregio Senatore Canonico di sostituire a quella dizione *il riferimento alle leggi penali in genere*. Parve però all'Ufficio Centrale che fosse raggiunto lo stesso scopo che si proponeva il Senatore Canonico senza andare incontro alle discussioni a cui forse avrebbe potuto dar luogo quella dizione, col togliere affatto qualunque riferimento. È indicato il reato e la condanna. Non importa riferirsi anche alle leggi che li determinano. Per conseguenza l'Ufficio Centrale, accostandosi all'opinione del Ministro Guardasigilli di mantenere il secondo capoverso dell'articolo, crede che a sua volta il Ministro Guardasigilli consentirà

con l'Ufficio Centrale di togliere il riferimento sia al Codice penale, sia alle leggi penali in genere.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'art. 87 come fu emendato. Domando prima al Ministro Guardasigilli se intende di mantenere il secondo alinea che dice: *tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena*.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Precisamente; secondo la combinazione ora concertata, si mantiene il testo del progetto ministeriale togliendo soltanto le parole « a termini del codice penale ».

PRESIDENTE. Leggo adunque l'art. 87, con questo emendamento:

« Art. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio, e mendicità.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena ».

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 99, corrispondente all'articolo 100 del testo ministeriale, il quale avverto non essere altro se non quel brano dell'art. 2 del testo ministeriale, che fu dall'Ufficio Centrale tolto da esso art. 2 e rinviato alle disposizioni transitorie.

Per parlare su quell'art. 99, come pure sul successivo, sono iscritti i Senatori Cannizzaro e Pantaleoni.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Allievi ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore ALLIEVI. Vorrei sottoporre al Senato una domanda. Io ho presentato un emendamento all'art. 100, il quale corrisponde all'attuale art. 99; non crederebbero gli onorevoli oratori iscritti su questi articoli 99 e 100, che, ripeto, formano tra loro il sistema delle disposizioni transitorie, di permettermi di svolgere con pochissime parole l'emendamento da me proposto, su cui è d'accordo con me la minoranza dell'Ufficio Centrale? In tal modo le

considerazioni che essi potranno fare sul sistema delle disposizioni transitorie, potranno abbracciare le proposte del Ministero, quelle della maggioranza dell'Ufficio Centrale ed altresì quelle della minoranza dell'Ufficio medesimo.

Io mi rivolgo alla cortesia degli oratori iscritti e dell'onorevole signor Presidente, se non par loro che così la discussione avrebbe un andamento più logico e più regolare.

PRESIDENTE. Come ho detto, per parlare su questo art. 99 sono iscritti i signori Senatori Cannizzaro e Pantaleoni.

Domando quindi ai signori Senatori Cannizzaro e Pantaleoni se aderiscono a che il signor Senatore Allievi svolga ora il suo emendamento.

Senatore CANNIZZARO. Non ho alcuna difficoltà.

Senatore PANTALEONI. Aderisco di buon grado.

PRESIDENTE. Dunque la parola spetta al signor Senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. La maggioranza e la minoranza dell'Ufficio Centrale in questo caddero d'accordo, che gli articoli 100 e 101 delle disposizioni transitorie meritassero di essere emendati. Solo differivano nel sistema, nel metodo, con cui avrebbe dovuto procedersi all'emenda; poichè la maggioranza si discostava, almeno in parte, dalla massima adottata nel progetto di legge votato nell'altro ramo del Parlamento, mentre la minoranza voleva piuttosto svolgere e completare il concetto stesso del progetto di legge, correggendolo in parte, e in parte colmandone le lacune.

Ora, quale era il concetto che informa l'articolo 100 votato dalla Camera dei deputati? Era questo: di sostituire al giudizio variabile di Commissioni, ciascuna delle quali avrebbe agito con criterî diversi e forse non comparabili, di sostituire, dico, un elemento di prova equipollente per la conseguita coltura corrispondente all'istruzione elementare, che fosse sufficiente, uniforme ed anche pubblico, e quindi facilmente controllato da tutti gli interessati.

Quale era questo elemento di prova? L'elemento di prova, che la Camera dei Deputati aveva posto per base della disposizione transitoria, era che colui il quale domandava di essere iscritto nelle liste elettorali pel fatto di possedere un'istruzione equivalente a quella del corso d'istruzione elementare, dovesse stendere una domanda in tale forma che riprovasse essere la sua mente addestrata a svolgere il

pensiero e tradurlo nella scrittura, a paro appunto di chi abbia fatto il corso dell'istruzione elementare.

L'antico progetto ministeriale invece, ed in parte anche l'emendamento della maggioranza dell'Ufficio Centrale, rimette al giudizio di Commissioni speciali il sentenziare sugli elementi di prova; i quali possono così essere molto varî, e mancare quindi di quel grado di certezza e di stabilità, che era preveduto dal progetto della Camera dei Deputati.

Ora la minoranza della Commissione ha creduto che fosse preferibile di svolgere e di completare il pensiero su cui si basava il progetto della Camera dei Deputati. Essa ha notato pure diverse lacune nel progetto medesimo; e più precisamente tre gravi difetti nel modo con cui ne era tratto il pensiero, almeno nel modo con cui era svolto.

La prima lacuna è piuttosto una preterizione. Nella formola dell'articolo non è detto che la base della disposizione è nello avere un titolo equivalente a quello della seconda elementare.

Si sarebbe potuto credere che le disposizioni transitorie, in luogo di armonizzare col concetto generale della legge, ne costituissero una deviazione ed una eccezione.

Ora, questo non è; ma tuttavia sarebbe molto più savio, secondo noi, che la legge stessa dica che realmente sono ammessi ad esibire un mezzo di prova diverso da quello del certificato delle scuole, allo scopo di provare che possiedono un grado d'istruzione corrispondente a quello dell'istruzione elementare.

La seconda lacuna, che la minoranza dell'Ufficio Centrale riscontrava negli articoli del progetto di legge, era nella forma della dichiarazione o documento che si richiedeva. Questo documento non contenendo che semplici indicazioni generalissime, poteva essere disteso anche da persone a cui appena fosse dato l'attitudine del saper leggere e scrivere. Si è voluto quindi che vi fosse lo svolgimento di un fatto, il quale avesse una natura un po' complessa, cosicchè si arrivasse veramente ad avere quell'equipollenza colla istruzione elementare che è base del progetto di legge.

Vi era ancora qualche altra lacuna, a cui la minoranza dell'Ufficio Centrale ha cercato di provvedere. Così il documento dovrà essere esteso certamente dalla persona, non solo, ma

senza l'aiuto e l'intervento di altra persona; altrimenti la presunzione di attitudine intellettuale, che è nella stesa della dimanda, verrebbe in gran parte a mancare. Ma la lacuna che all'Ufficio Centrale pareva più grave è quella che si riferisce alla procedura.

L'art. 101 parla di ammissione o rifiuto delle Giunte comunali, in merito a queste domande, ma nulla dice intorno ai rimedi ulteriori accordati a coloro che si credessero gravati dalla decisione delle Giunte municipali. Ora, è parso alla minoranza dell'Ufficio Centrale che in questi casi, come in tutti gli altri, si dovesse esaurire la procedura ordinaria, tanto più che, in caso diverso, l'ultimo giudizio sarebbe stato quello della Giunta municipale.

Io non voglio far torto alle Giunte comunali del Regno; ma, trattandosi di desumere un'attitudine intellettuale e di coltura da un documento prodotto innanzi ad esse, dubito se tutte quante abbiano la competenza necessaria per pronunziare nella materia un giudizio inappellabile.

Quindi è che noi abbiamo proposto che contro le decisioni della Giunta municipale sia ammessa la rettifica ed il reclamo al Consiglio comunale; e che contro le iscrizioni o denegazioni d'iscrizione davanti al Consiglio comunale sia ammessa la procedura ordinaria davanti alla Commissione elettorale provinciale che costituisce il tribunale di appello.

Abbiamo provveduto altresì affinché un elemento, dirò tecnico-scolastico, pigliasse parte almeno consultivamente alle deliberazioni che concernono i reclami in grado d'appello.

Questo sistema noi non lo consideriamo come perfetto, lo consideriamo soltanto come un sistema che ha meno inconvenienti.

Esso svolge e completa il concetto medesimo che è stato adottato dall'altro ramo del Parlamento, e sarà anche per questo più facile che ivi incontri minori obiezioni.

Crediamo poi assolutamente di preferire il sistema di un documento uniforme ed eguale per tutti i cittadini, che sia suscettibile di un controllo, al sistema degli apprezzamenti, sempre indeterminati ed arbitrari, emessi da una Commissione.

Le Commissioni sono state vivamente combattute nell'altro ramo del Parlamento, mal-

grado la loro creazione fosse in tutti i progetti anteriori presentati dai diversi Ministeri.

Il timore che possa introdursi in una materia così grave l'arbitrio, come unica norma; ed anche la quasi impossibilità in cui ci troveremmo dopo di sapere se tutte le iscrizioni siano state regolari; e quindi accuse di facilitazioni, di transazioni, di raggiri, di rifiuti indebiti che creerebbero una perturbazione grandissima nella attuazione della legge.

È vero che l'Ufficio Centrale non ha riprodotto integralmente le disposizioni che erano nei precedenti progetti di legge del Ministero. L'Ufficio Centrale ha detto che i cittadini, i quali domandano di essere elettori in forza di queste disposizioni transitorie, devono provare la loro capacità con titoli equipollenti od esami. Quindi non ha fissato tassativamente come unica quella prova di esame che aveva sollevato tante obiezioni nell'altro ramo del Parlamento; ma creando la Commissione, ha dato alla medesima un potere più esteso, essendo dato ad essa determinare quando esistano titoli equipollenti, per cui si può dispensare dall'esame.

Da ciò parmi che la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse paurosa essa medesima di ritornare integralmente al sistema dell'esame, il quale aveva sollevato così vive opposizioni.

Ma io non credo che per aver allargato, dilatato l'arbitrio della Commissione, essa abbia diminuito in alcun modo gli inconvenienti del sistema.

Vi è poi una considerazione accessoria che voglio sottoporre al Senato.

In generale non è bene che una legge così fatta crei degli organi i quali sono tutt'affatto indipendenti dall'economia generale della legge e che sono destinati a esercitare una funzione temporanea e a scomparire, cessando il vigore delle disposizioni transitorie.

Queste Giunte di esame sono un organo passeggero nella esplicazione della nostra nuova legislazione elettorale.

Io credo sempre pericolose queste istituzioni effimere, le quali non hanno neanche il sentimento di una propria responsabilità.

Io credo che sia molto meglio far risiedere la responsabilità, anche dell'attuazione delle disposizioni transitorie, in quelle medesime amministrazioni comunali, in quelle medesime amministrazioni provinciali, le quali si trovano

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

in contatto ogni giorno con cittadini e che sono da molte considerazioni indotte ad essere imparziali, anche pel buon andamento, per l'esercizio delle loro diverse funzioni.

Queste poche considerazioni io volevo fare sull'emendamento che raccomando vivamente all'attenzione del Senato, ed oserei dire anche alla benevolenza della maggioranza dell'Ufficio Centrale...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI... la quale non è stata fundamentalmente contraria, quantunque credesse il proprio sistema preferibile. Se male non ho interpretato il sentimento della maggioranza dell'Ufficio Centrale, essa mi parve disposta a riconoscere che qualche cosa di buono e di raccomandabile c'era anche nell'emendamento della minoranza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Presidente del Consiglio l'altro giorno ebbe la bontà di scolpire il mio pensiero intorno a questa legge assai meglio di ciò che abbia potuto fare io nel mio discorso, avendolo egli interpretato nel senso che io accetto la parte organica duratura e permanente di questa legge, ma non ne accetto le disposizioni transitorie.

In seno all'Ufficio Centrale io votai contro le disposizioni transitorie sotto qualsiasi forma esse si sieno presentate.

Or dunque, mi permetta il Senato che brevemente io dica le ragioni di questa mia opinione.

Ciò che noi abbiamo votato, cioè il complesso degli articoli che abbiamo approvati, parmi formi quella tal legge elettorale completa che il Governo del Re desidera, poichè provvede largamente e senza timidezza alle esigenze presenti e anche a quelle dell'avvenire. Per le esigenze presenti, considerate, o Signori, che gli articoli che sono stati finora votati portano il numero degli elettori da circa 700 mila a poco meno di 2 milioni, val quanto dire quasi al triplo.

Ciò basta per dire che vi è un allargamento sufficiente per produrre una profonda modificazione nelle elezioni.

Di più, questo accrescimento è stato fatto in modo che i vari interessi, le varie classi dei cittadini, vi siano rappresentati con equa

proporzione. Di fatto, noi introduciamo, come elettori, tutti coloro i quali hanno un grado di coltura appena superiore all'istruzione elementare, discendendo dalla laurea universitaria alla licenza delle scuole tecniche; e si tratta di una classe numerosa, che pur troppo nelle città sovrabbonda, e le cui tendenze non sono certamente sempre conservative.

Perchè sieno rappresentate le varie classi industriali e commerciali, sia di città che di campagna, pare provvedano i mutamenti introdotti nel censo. Poi i congedati delle leve rappresentano con una proporzione quasi naturale tutte le classi popolari della società, qualunque sia il loro domicilio.

Di più, quell'articolo dell'istruzione obbligatoria che noi abbiamo messo in testa, provvede all'avvenire politico, giacchè verrà preparando una nuova falange di elettori che andranno di qui a pochi anni accrescendo, ed ampliando gradatamente i nostri collegi elettorali. A me adunque pare che questa legge provveda al presente ed all'avvenire.

La parte della legge riguardante l'istruzione obbligatoria, fu con vivacità d'espressione, chiamata dal signor presidente del Consiglio una cambiale a lontana scadenza.

E da questo punto di vista egli la lodava per tutte quelle ragioni che io ho lungamente sviluppate nel mio discorso e che il Presidente del Consiglio accettò in massima.

L'onorevole Allievi disse che questa legge conteneva qualcho cosa di pregevole, inquantochè conteneva il germe di uno sviluppo graduale dei Collegi elettorali.

Ma oltre di contenere una cambiale a lontana scadenza, ne contiene anche una ben grossa a vista di più di un milione di nuovi elettori.

Ma le disposizioni transitorie, ossia quelle che stabiliscono che coloro che hanno compiuto la seconda elementare dal 1848 in poi abbiano subito la qualità di elettore, e quell'altra sopra tutto la quale ammette che con qualche linea di manoscritto innanzi al notaio si diventi elettori, ebbene; queste due disposizioni tolgono alla legge la progressività che si lodava tanto, giacchè in una sola volta s'introduce una falange di circa 500,000 elettori, numero maggiore di quello che avrebbero

portato le rate annuali che potranno venire più tardi in forza dell'istruzione obbligatoria.

E potete voi dire che la legge conserva quel carattere progressivo che avete, ripeto, tanto lodato, se voi chiamate a godere dell'elettorato tutto d'un colpo coloro che hanno frequentato le scuole elementari dal 1848 in poi? E come se questo non bastasse, ci si uniscono insieme tutti quelli che appena sapranno fare quella tale domanda, di cui parla l'art. 100, innanzi al notaio. Parmi che così il carattere progressivo e graduale della legge sia completamente distrutto dalle disposizioni transitorie.

Le disposizioni transitorie tendono al rovescio di quello che si vorrebbe fare. Incominciano coll'introdurre tutto in una volta una grande massa di elettori che non sarà mai certamente raggiunta nel successivo sviluppo della legge medesima.

Io credo che a questa parte della legge sia applicabile quel giudizio severo, che fu pronunziato dall'illustre Senatore Ricotti, cioè che la legge aveva ecceduto la meta. Credo che precisamente in queste disposizioni transitorie si abbia ecceduto, si abbia oltrepassato la meta giacchè sono queste stesse disposizioni, torno a ripetere, che introducono una falange di elettori, della quale è difficile poter calcolare il numero, di poter prevedere le tendenze e la capacità.

Le parole dell'onorevole Ricotti, che ha seguito tutto il movimento italiano, mi fecero impressione, perchè egli trasse le sue convinzioni da studî profondi relativi alle nazioni antiche e moderne. Quindi il di lui giudizio mi ha vivamente impressionato; e, se trovo una parte della legge a cui il di lui concetto vada applicato, tale parte mi pare proprio questa.

Io credo che, dopo tale giudizio, sia ufficio del Senato, mentre accetta questa legge progressiva, di toglierne tutto quel che può detrarre a questo carattere di progressività ed eliminare il maggior numero possibile d'inconvenienti che essa potesse presentare. Credo pure che gli emendamenti, quali sono stati formulati, facciano deviare la legge dal suo principio informatore; imperocchè la legge porta scritto in capo che non basta per essere eletto il saper leggere e scrivere, ma che vi vuol qualche cosa di più. Ora, per coloro che hanno

frequentato le classi elementari fino alla seconda, me lo lascino dire, ciò che resta è appena il saper leggere e scrivere. Chè, quantunque dalla lettura dei programmi scolastici si potesse credere che s'insegna di più, questo poco di più non lascia un effetto permanente. Quando anche coloro che uscirono dalla seconda elementare avessero acquistato qualche piccola cognizione di più, per esempio di prima analisi grammaticale, non ne avrebbero più la minima reminiscenza. Quindi, se si è voluto fare una legge la quale stabilisca che si richiede qualche cosa di più del saper leggere e scrivere per divenire elettore, questo di più deve essere una seria garanzia di più. Noi abbiamo ammesso l'istruzione obbligatoria, poichè, oltre quel periodo d'istruzione elementare nella quale si vogliono anche aggiungere le nozioni sui doveri e i diritti dei cittadini, vi sono le scuole serali, le festive e le complementari destinate a sviluppare l'istruzione.

Io, ad ogni Ministro della Pubblica Istruzione che verrà, rammenterò che primo suo dovere si è di compire e sviluppare questa istruzione obbligatoria.

L'Ufficio Centrale ha chiamato il Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, per sapere quali sono i disegni del Governo prima di accettare questo principio della istruzione obbligatoria; e anche egli aveva in massima le medesime idee già manifestate dall'onorevole Coppino, cioè che le due prime elementari non sono che il primo passo dell'educazione popolare.

Nella legge Casati l'istruzione obbligatoria era rappresentata da quattro anni a due gradi: due primi anni il grado inferiore, altri due anni il grado superiore; con l'insieme di questi quattro anni si provvedeva abbastanza ad una educazione popolare.

L'onorevole Coppino, per rendere efficace la obbligatorietà indicata dalla legge e non eseguita, ridusse la scuola diurna al 1° periodo e poi, quella che si fa nel periodo superiore, volle che si facesse colle scuole complementari serali per potere accoppiare l'istruzione al lavoro.

Perciò accettammo l'istruzione obbligatoria, come base del diritto elettorale, perchè al presente ci è qualche cosa di più della seconda elementare, e ce ne sarà di più in avvenire,

questo essendo l'intendimento del Governo, conforme a quello dei Ministeri precedenti.

Il quale intendimento sarà attuato più efficacemente una volta che abbiamo accettato a base del sistema elettivo, a base del nostro diritto politico, l'istruzione popolare.

Ciò non è applicabile alle due elementari ed all'art. 100.

Quali ne sono i vantaggi?

Forsechè non basta la triplicazione degli elettori determinata dalle precedenti disposizioni del progetto?

A me pare che potrebbe bastare. Quando in un paese in una volta si triplica il numero degli elettori e s'introducono tante categorie nuove, mi pare, ripeto, che questo potrebbe essere abbastanza e che il di più non possa, a mio credere, essere necessario e neppure utile.

Se poi vorremo analizzare chi sono costoro che hanno frequentato l'istruzione elementare inferiore, e quelli che hanno imparato appena un po' a leggere e scrivere, troveremo che non gioverà farne subito degli elettori.

È stata forse colpa nostra se abbiamo abbandonato coloro che uscivano dalle scuole primarie; noi non abbiamo compita la loro educazione colle scuole serali, festive e complementari, e li abbiamo abbandonati ad influenze più attive di quelle degli amici dell'ordine e della libertà.

Ma è certo che un gran numero di coloro che entrerebbero per le disposizioni transitorie, sono non sufficientemente istruiti ed anche non liberi da impegni non conformi alle nostre istituzioni.

Per tutte queste ragioni, giudico che questi articoli transitorî avrebbero tutti gl'inconvenienti di un salto, e toglierebbero alla legge il suo carattere di gradualità.

Nelle condizioni attuali, io lo ripeto, credo che sarebbe grandissima prudenza di evitare qualsiasi pericolo, fosse anche un colpo di vento, alle nostre istituzioni; credo che se vi è stato nella storia politica italiana un movimento in cui ci abbisognasse compattezza e solidità nelle istituzioni, sia precisamente quello che noi percorriamo.

Credo quindi che al punto in cui siamo, venga eliminare le disposizioni transitorie. Si farà più tardi un altro passo, tanto più se si discuterà la questione dello scrutinio di lista.

Io giudico che l'accrescimento del corpo elettorale che verrebbe da queste disposizioni sarebbe pericoloso.

Per questo convincimento dichiaro che per conto mio, come uomo isolato, io voterò contro qualsiasi forma di queste disposizioni transitorie.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Nel discorso che ebbi l'onore di pronunciare in questa Aula, parecchi giorni or sono, io concludeva coll'annuncio che avrei presentato un emendamento.

E l'emendamento mio era di escludere interamente il numero 5 dell'art. 2 riferendo, si intende, questa mia proposta al disegno di legge quale fu presentato dall'onorevole Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.

Io presentai infatti il mio emendamento all'onorevole Presidente nostro, quando ci trovammo alla discussione dell'art. 2, senonchè per effetto di un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale fu invertito l'ordine della discussione.

Io non fui chiamato a sviluppare il mio emendamento nè perciò chiesi la parola a reclamare; ed eccone la ragion vera.

La mia posizione era divenuta pericolosa, non per me, ma specialmente per il sistema di quei miei amici dell'Ufficio Centrale, i quali si affidavano di portare un grande miglioramento nella legge, anche mantenendo quell'articolo che io avrei voluto soppresso.

Io non aveva la menoma probabilità che il mio emendamento passasse. Combattuto dal Governo (sostenuto da 97 voti), opposto e non accettato dall'Ufficio Centrale, io non avrei che provocata una votazione, la quale avrebbe impedito l'altra che poi ebbe luogo, e che risultò favorevole pel sistema dell'Ufficio Centrale che a difetto del mio io intendeva difendere.

Ecco adunque, o Signori, il perchè io non insistetti allora per isvolgere il mio emendamento.

Oggi però mi viene il destro di riparlare, essendo la questione, fino ad un certo segno, riportata da questo articolo, delle disposizioni transitorie.

Permettete adunque che io vi dica alcune parole mosse dal solo desiderio di rendere più

pratica e meno dannosa — secondo me — la legge.

Il principio dal quale partiva l'onorevole Presidente del Consiglio, quando presentò la legge era che questa dovesse fondarsi quasi esclusivamente sulla istruzione e sulla intelligenza, mantenendosi tuttavia la categoria del censo, solo perchè già esistente, ma disconfessata da lui. Non rientrerò a parlare di ciò perchè il feci nel mio discorso, e mi occuperò dell'intelligenza ed istruzione come base dell'elettorato.

Io ho votato tutti gli articoli, ma non potrò rassegnarmi a votare questo che è una riproduzione peggiorata del n. 5, il quale per me costituisce una troppo larga e pericolosa estensione. Infatti questa quinta classe, di coloro cioè che non hanno altro titolo che l'istruzione elementare, annulla quasi interamente il valore delle quattro classi che sono state accettate dal nostro voto, e che rappresentano sì largamente che sia possibile l'attitudine intellettuale politica.

Infatti che cifra rappresenta questa quinta classe? Per ora un milione, ma in seguito potrà rappresentare 4, 5 e 6 milioni di elettori, ciò che significa la grande maggioranza dei votanti per intelligenza.

Ora, qual è il grado d'intelligenza che corrisponde ad essi? È quello della seconda elementare, secondo l'Ufficio Centrale, e, secondo il disegno del Governo, la sola facoltà del leggere e scrivere. Ora io domando, cosa valgono più le altre classi indicate nella legge e che rappresentano veramente l'intelligenza?

La sola 5<sup>a</sup> classe rovescia e trascina seco tutti i voti della vera intelligenza del paese; vale a dire voi consegnate la direzione della cosa pubblica agli alunni degl'ignorantelli o meglio agli alunni della scuola elementare, o peggio ancora solo a coloro che san leggere e scrivere e che il provano con uno sperimento del quale non mette conto il parlare.

E qui mi occorre un curioso riscontro, perchè già notato dall'on. Zanardelli nella sua Relazione all'altro ramo del Parlamento.

Al tempo del censo di Servio Tullio era la sola prima classe coi cavalieri che aveva la maggioranza. Voi fareste ora l'inverso di quello che si fece allora, cioè la 5<sup>a</sup> classe, la classe

degli'ignoranti, dei meno istruiti, la infima sarebbe quella che soverchierebbe tutte le altre.

Io ne faccio una questione di buon senso, e vi domando se veramente credete che così sia rappresentato il principio dell'intelligenza desumendolo dai meno istruiti? Non venite a citarmi il principio dell'eguaglianza del voto, poichè sarebbe un amaro ludibrio il parlarne a proposito della più ontosa disuguaglianza.

Io capisco un piccolo censito che nella materia del censo rappresenti un valore benchè minimo. Nella legge di Servio Tullio anzi i censiti erano divisi per classi, e ciascuna classe rappresentava a quanto vuolsi un valore eguale; ma, in quanto all'istruzione, questa dottrina non è applicabile, poichè la classe minima non rappresenta un valore d'intelligenza da mettersi al paro della quarta classe, della terza o della seconda; ma per parlare con verità, rappresenta, secondo questo disegno di legge, la capacità del leggere e scrivere ossia quella d'imparare.

Che cosa ci dà adunque questa legge elettorale? Che i veri intelligenti, quelli che comprendono le condizioni del paese sono quelli che saranno soffocati intieramente da quelli che non sanno.

Tale disposizione, secondo me, è un'abiura del principio dell'intelligenza, altrettanto che vi dimostrerò costituire un'abiura del principio di eguaglianza.

Nel testamento del primo uomo politico che abbia in questo secolo avuto la Prussia, nel testamento politico di Stein v. Altenstein si legge che il vero principio rappresentativo di eguaglianza sarebbe quello in che ciascun cittadino avesse tanta influenza nel Governo, quanto esso rappresenta di vero valore nella società.

Io vi domando se sia non una ributtante disuguaglianza l'attribuire lo stesso valore ad un alunno della seconda elementare e come ai membri accademici delle scienze morali, delle scienze politiche, a mo' d'esempio dell'accademia dei lincei o di qualunque altra che voi vogliate?

In questa disposizione pertanto io ci vedo la negazione del principio dell'intelligenza e della istruzione messo a fondamento della legge precisamente dal Governo, e quella del principio di eguaglianza su cui è fondato tutto il nostro dritto.

L'emendamento passato dal Senato all'art. 2,

analogo alla mozione degli onorevoli Brioschi e Cannizzaro, è certo un miglioramento della legge, un grande servizio accordato al Governo e vi dirò il perchè. Invece di fidarsi solamente alla prima e seconda elementare, si è voluto con quell'emendamento aggiungere altri amminicoli per provare l'intelligenza, altri criterî, dei quali non vi parlo perchè li ha già ampiamente esposti l'onorevole mio amico Cannizzaro.

Ora, non c'è dubbio che con essi si diminuisce, benchè tenuamente, la disuguaglianza tra classe e classe dell'art. 2 ed altresì, secondo me, si dà un fondamento migliore all'azione del Governo.

Ecco in che senso io vi diceva che è una modificazione altamente governativa.

Mi ricordo in questo momento che un Collega nostro, che tutti rimpiangono, e specialmente dobbiamo rimpiangerlo perchè ci mancherà in questa discussione, l'onorev. Buoncompagni, dirigendosi all'onorevole Ministro dell'Interno, gli faceva notare precisamente che badasse che il Governo era poi quello che sarebbe stato il primo ad affrontare le conseguenze di una legge elettorale se non fosse fatta con una certa temperanza; ed io rinnovo la stessa raccomandazione al Presidente del Consiglio.

Qui in Senato non può esistere vero partito politico, perchè a mio parere, qualunque sia il Governo, dobbiamo cooperare tutti a renderlo forte e rispettato.

Due erano i vantaggi che a mio avviso quella modificazione, già al 2° articolo accettata, offriva al Governo.

Il primo era questo: che, richiedendo ulteriori titoli d'istruzione, i votanti avessero un miglior criterio ed attitudine politica; il secondo era quello che fu sviluppato dall'onorevole mio amico, il Senatore Cannizzaro, il quale vi fece osservare che, ritardando l'allungamento del suffragio a molti, si facevano entrare gradualmente i nuovi elettori in possesso del loro diritto, e quindi si correva minor pericolo di una improvvida e subitanea innovazione. Io vorrei spiegar bene la posizione della mia questione.

La mia convinzione era, ed è, che il migliore di tutti i metodi, fosse di abolire quel n. 5 e la quinta categoria di indotti elettori.

Cercai di convincere di questa necessità i miei amici dell'Ufficio Centrale; ma essi non

credettero poter convenire con me, ed hanno stimato di trovare un compenso negli emendamenti che han fatto nella legge, e sul valore dei quali io non ho certamente a pronunciarmi.

Ora è impossibile che quando un edificio si spinga fortemente a piegare da un lato, non gli si cerchi un compenso dall'altro, onde non trabocchi al tutto per terra.

Io domanderò se vi ha qualcuno, il quale possa credere, in materia di Governo, in materia di dottrine sociologiche, che si moltiplichino una forza senza che essa sia compensata in qualche modo da un'altra, onde la sua azione non trascenda.

Dirigo la mia parola specialmente all'onorevole Presidente del Consiglio, che pare non mi presti molta attenzione...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io l'ascolto attentamente; stia tranquillo.

Senatore PANTALEONI. Io domanderò all'onorevole Presidente del Consiglio, come a chiunque altro, se ammettono che in tutti gli organismi civili, politici, sociali, se anco negli stessi organismi animali, vegetali, perfino nelle forze ordinarie della vita fisica e del moto, non riscontrino come indispensabile che vi siano diversi elementi e che questi si debbano compensare, equilibrare in qualche modo, onde l'azione normale e perfino la vita di questi organismi si mantenga.

Questo è l'*a. b. c.* della sociologia e di tutte le scienze naturali e civili. Ora, qui facciamo una larga estensione di suffragio, moltiplichiamo la potenza della democrazia, e sta bene; ma quale compenso, quale contrappeso troverete voi al soverchiare di quella?

L'Ufficio Centrale ha creduto di trovarlo nella legge elettorale stessa, modificandola con quei criterî nei quali esso pone una gran fede. E anch'io credo che con quegli emendamenti si faccia un certo miglioramento di equilibrio. Ma al Governo, il quale non accettava questo miglioramento, o almeno non lo proponeva, domanderò quale è il contrappeso che si prepara per sè e pel nostro stato sociale, onde non precipitare nella pura democrazia con rovina delle istituzioni e della libertà?

Io non immagino che l'onorevole Presidente del Consiglio creda che una società di democrazia pura possa sussistere di per sè, se in sè

stessa almeno non trovi un freno contro i suoi stessi eccessi.

È essenziale un contrappeso. L'esperienza costante fa vedere che quelle società che vivono di pura democrazia egualitaria, vivono perchè mettono un immenso compenso autoritario alla cima del Governo, com'è negli Stati Uniti di America.

L'Ufficio Centrale ha creduto di far meglio e di trovarlo nella stessa legge; e sarò felice se i suoi congegni approderanno a contenere il dispotismo del suffragio universale, imperocchè sappiamo tutti dove sono finite tutte le democrazie pure.

Sono finite nell'assolutismo, sono finite in un potere autoritario eccessivo, il quale ha dovuto riparare ai disordini del principio troppo esteso della demagogia.

Se ciò non si è fatto da sè dal paese, lo ha fatto la conquista straniera, che ha con la sua forza riportato in quella società il più abborrito principio d'autorità; ed io domanderò volentieri a tutti quanti qui siamo che mi mostrino una sola repubblica o una sola democrazia che non sia caduta sotto la monarchia che l'avvicinava. Non voglio far perdere tempo al Senato, col ricordargli quelle della Grecia, quelle dell'Italia del medio-evo, la Polonia, e tutti gli elettivi Governi della Germania, e vedrete che sono tutti finiti sotto il dominio autoritario della monarchia o monarchie vicine. Ora, siccome io amo la libertà quanto la possono amare tutti coloro che siedono su questi banchi, l'amo dissi forse anche di più di quegli stessi che seggono su que' scanni (*accenna al banco dei Ministri*) così io mi preoccupo grandemente dei pericoli di quella e della sicurezza della società dinanzi alla sconfinata democrazia del suffragio universale, e vi domando: quali amminicoli abbia immaginato, quali contrappesi a riparare, quale equilibrio voglia introdurre l'onorevole Depretis onde possa la società funzionare e mantenersi ordine e libertà. Una legge elettorale, non vi è dubbio che, se non è mistificata nella sua applicazione, deve per necessità riflettere la sua immagine sul corpo elettorale, e dopo il corpo elettorale la deve riflettere naturalmente sul Parlamento e sul Governo; e quindi il Governo e Parlamento e corpo elettorale s'informeranno al tipo democratico.

E qui mi trovo costretto ad indirizzarmi all'onorevole Senatore Lampertico. L'onorevole Lampertico in quel suo magnifico discorso che pronunziò pochi giorni fa, parve che volesse sfatare la dottrina delle leggi elettorali e le mie conclusioni, dicendo che preparavano esse ben spesso delle grandi sorprese.

E qui l'onorevole Lampertico colla sua mirabile eloquenza vi descrisse tutte le nenie melanconiche di Sir Robert Inglis, e di Salisbury ed altri; e concluse che invece la legge elettorale presentata e riformata da Gladstone nel 1867 produsse anzi frutti tutt'opposti di quelli che si riprometteva egli, o si temevano dai tories.

Permettetemi, o Signori, di ristabilire la verità. Veramente la sorpresa non è che la prova che non si erano bene calcolate le forze, il necessario portato di un'ignoranza della vera indole delle cose. Ora il fatto è che il Gladstone, il quale non solamente possiede una mente vastissima, ma ancora un sentimento grandissimo di moralità e della verità delle cose, ha ben compreso che non si emancipano basse classi col dar loro il voto, ma col renderle capaci di quello. E quindi, quando largì il voto alle classi operaie in Inghilterra con la riforma del 1867, il Gladstone fece altresì una feroce legge di tassazione sopra i liquori e le bevande spiritose per reprimere l'ubbriachezza, la quale è il flagello delle classi inferiori inglesi. Egli voleva con ciò ottenerne la moralità e rialzarne la dignità, nello stesso tempo che le chiamava a far parte della cosa pubblica. E come risposero esse? votando contro il partito che le emancipava, preferendo l'ubbriachezza al diritto del voto; e questo fatto vi offre un tremendo avvertimento di ciò che v'ha a sperare, chiamando prematuramente alle urne le classi operaie.

Una tale risposta non fu dunque una sorpresa; fu la conseguenza naturale che ne doveva derivare per chi conosce il valore di quelle classi se non educate ed istruite. E frattanto per quest'errore l'Inghilterra per 6, o 7 anni è stata condotta ad una politica di reazione, rappresentata da Lord Beaconsfield, che non ha certo approdato al bene del paese, e vi volle quella prodigiosa virilità di genio del più che settuagenario Gladstone per rimetterla nella via delle riforme. Ciò rettificato, io non posso

accettare quell'art. 99, perchè non farebbe, come ha detto l'onorevole Cannizzaro, che rinnegare ciò che si è fatto con la modificazione votata all'art. 2.; e poscia pregherei il Governo, nel suo interesse istesso, di volere accettare la soppressione proposta dall'onorevole Cannizzaro. Sarò poi grato all'onorevole Presidente del Consiglio, se non crederà soverchio di darmi una idea delle sue vedute onde ovviare ai disordini minacciati alle nostre istituzioni dal suffragio universale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io sarò brevissimo; sono però costretto a fare alcune dichiarazioni al Senato in conseguenza delle parole dell'onorevole Cannizzaro e dell'invito fatto dall'onorevole Pantaleoni, affinchè sia eliminata dalla legge la disposizione che dà il diritto elettorale a coloro che possono presentare il certificato di aver percorso con profitto la scuola elementare fino alla seconda classe.

L'onorevole Pantaleoni ha rimesso in campo alcune idee già manifestate nel lungo discorso da lui pronunciato in principio di questa discussione, ed ha rimesso in campo la questione che egli chiama dell'equilibrio.

Egli ha pure invitato il Governo a dichiarare quali sono i contrappesi che saprebbe opporre all'ammissione in sì larga proporzione di coloro che hanno una sì scarsa intelligenza derivante dalla istruzione.

Io spiegherò il mio pensiero; e basteranno pochissime parole, perchè le mie idee furono già esposte e giustificate nelle Relazioni presentate alla Camera, nei di scorsi fatti in quello stesso ramo del Parlamento, e ultimamente pronunciati in quest'aula. Ma è bene che ora io concreti in una formola le idee che ho esposto nella Camera dei Deputati.

Io ho considerato che all'elettorato debbono ammettersi come elementi di giusto equilibrio, il censo, che rappresenta la virtù sociale del risparmio, il servizio militare obbligatorio, o comunque prestato a favore della patria, che rappresenta il patriottismo nella sua più pura espressione, quella di chi cimenta la propria vita per difendere il proprio paese e finalmente

l'insegnamento, la scuola, che è l'intelligenza, la coltura, la chiesa universale dei nostri tempi.

Questi tre elementi, queste tre forze, queste tre virtù, che tutte insieme, con diverso significato, esprimono la capacità che dà il diritto di prendere parte come elettore alla cosa pubblica, sono, secondo il mio povero giudizio, giustamente equilibrate in questo disegno di legge, una volta che sia ammessa l'istruzione elementare, nel senso in cui fu ammessa dall'Ufficio Centrale, cioè la scuola obbligatoria regolarmente percorsa con profitto.

Su questo punto non ho il consenso dell'onorevole Senatore Pantaleoni, lo so...

Senatore PANTALEONI... È il voto del Senato...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*... Il Senato non ha ancora votato: è stato votato soltanto l'art. 2° (*Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*... Se volessimo arrestarci all'insegnamento obbligatorio contemplato dall'art. 2 ed attuato da soli tre anni, non si provvederebbe che agli elettori dell'avvenire. E l'equilibrio sarebbe turbato profondamente.

Ma io tengo per cosa giudicata, stante il pienissimo accordo tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, che si ammetta la seconda elementare; ma questa non è attuata in tutta Italia, e da altra parte la legge non essendo stata obbligatoria, non tutti i cittadini ne hanno approfittato.

Ora, perchè negare questo diritto a chi ha una istruzione corrispondente od equipollente? Ecco la questione.

La Camera dei Deputati ha creduto di adottare quella prova più positiva che consiste nella domanda da presentarsi alla Giunta Municipale: è una ragione di giustizia, che ci ha indotti ad adottare questa parte transitoria della legge.

Non si sono abbastanza considerati alcuni elementi di equilibrio, perchè lo studio delle categorie non ha potuto essere approfondito come sarebbe stato necessario, e perchè non sempre le statistiche sono esatte. E delle diverse disposizioni già votate, che pure hanno carattere transitorio, non si è tenuto conto e non si è veduto che in forza di esse si ammette un numero considerevole di elettori che non appartengono alla categoria dell'istruzione, ma

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

appartengono ad una o ad un'altra delle molte categorie.

Io ho fatto il conto, per uso mio. Vi sono diversi titoli pei quali un cittadino può avere il diritto di essere elettore. In quanti Comuni si paga l'imposta sui terreni? In quanti Comuni si paga l'imposta sui fabbricati? In quanti Comuni si paga l'imposta sulla tassa di ricchezza mobile? E poi tutti gli altri titoli per cui un cittadino può diventare elettore? Vi ha il servizio militare; ecco un titolo molto comprensivo. Avete la medaglia commemorativa, come indegnamente ne sono fregiato anch'io, quantunque non abbia mai fatto il soldato: ed ecco ancora un altro titolo.

Ma io non voglio far qui una specie di litania. Fra queste categorie una è importantissima; quella delle persone che sono state fregiate della medaglia commemorativa delle campagne dell'indipendenza italiana.

Sa il Senato quanti sono i cittadini che hanno la medaglia commemorativa?

Il Ministero della Guerra ha distribuito in diverse epoche da 520 a 550 mila medaglie commemorative.

I calcoli fatti a questo riguardo con larga approssimazione darebbero da 320 a 350 mila che avrebbero diritto per questo titolo ad essere iscritti come elettori purchè sappiano leggere e scrivere.

E sapete poi che cosa vuol dire sapere leggere e scrivere meccanicamente? Nient'altro che saper mettere meccanicamente su di un pezzo di carta dei segni che esprimono il nome del candidato.

Tale ad un dipresso la nostra giurisprudenza. Io mi sono consultato più volte col mio onorevole collega il Ministro della Guerra a questo proposito; e secondo i nostri calcoli si può ritenere che circa duecento mila elettori saranno certamente iscritti nelle liste elettorali per questo titolo della medaglia commemorativa. È ben vero che molti apparterranno già alle altre categorie di elettori, ma ad ogni modo cotesto è un elemento che prescinde affatto da qualunque titolo d'istruzione e che in gran parte apparterrà alla campagna.

E anche cotesto sarà un elemento di equilibrio, sarà un contrappeso, secondo le espressioni dell'onorevole Senatore Pantaleoni; gio-

verà a fare sì che tutti gl'interessi, come tutte le forze sociali, siano equamente rappresentati.

Se non accettate la disposizione transitoria, ne verrà certamente uno squilibrio.

Ma intorno alle disposizioni transitorie, io lascierò la parola al mio onorevole collega il Ministro Guardasigilli, il quale dirà anche più diffusamente le ragioni per le quali il Ministero persiste nella proposta già accettata dall'altro ramo del Parlamento, e solo in via subordinata si accosterebbe all'emendamento dell'onorevole Allievi.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che ritiro l'emendamento che io aveva proposto come conseguenza dei ragionamenti da me svolti nella discussione generale; e che mi associo, unitamente ad alcuni miei amici, all'emendamento Allievi. Ciò che induce particolarmente ad accettare questo emendamento, anzichè quello dell'Ufficio Centrale, è la considerazione che nelle Commissioni che verrebbero stabilite per dare gli esami a coloro che vogliono ottenere il diritto elettorale sono due funzionari scolastici. Ora io credo che sia utilissimo tenere il più che sia possibile lontani i funzionari di quell'ordine, che sono incaricati di sovrintendere all'istruzione popolare, dalle lotte politiche. Non mi pare di aver bisogno di molti ragionamenti per dimostrare che la loro introduzione in queste Commissioni li esporrebbe ad ogni sorta di sollecitazioni e di pressione d'indole politica e partigiana.

Queste ragioni m'inducono ad accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Allievi, piuttosto che quello della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io lascerò che più tardi il nostro Relatore colla sua faconda parola esponga al Senato le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale tiene fermo alle proposte fatte. Però i discorsi dei due onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale, quella cioè dell'onorevole Allievi e dell'onorevole Senatore Cannizzaro, rivelano un fatto che è inutile celare.

Nell'Ufficio Centrale vi fu una lunga discussione inerente alla materia stessa, perchè se si volesse risalire un poco in alto si potrebbe anche giungere a dimostrare che in leggi di questa natura non vi dovrebbero essere disposizioni transitorie; ed in quella storia che ho fatto l'altro giorno dei vari progetti elettorali, accennai anche che in nessuno vi erano disposizioni transitorie; ed anche nell'ultimo, esse vi furono introdotte dalla maggioranza della Commissione, e ciò risulta dagli atti parlamentari. Ma io non voglio fare una questione di questa natura; piuttosto cercherò dimostrare che il Senatore Allievi col suo emendamento ha creduto di rendere più chiaro, di sviluppare di più l'articolo che era stato preparato dal Governo, mentre, secondo me, raggiunge un fine opposto.

Si presentano a me, e spero anche ai miei Colleghi, delle difficoltà di un ordine che non saprei dire se morale o intellettuale. E mi spiego.

L'onorevole Allievi vorrebbe che davanti a quel notaio da 50 centesimi, oltre il nome cognome ecc., l'individuo che si presenta dovesse esporre le ragioni per le quali egli crede di possedere quelle cognizioni che si chiamano ordinariamente: istruzione elementare.

Ora, francamente, per me questo è un problema pedagogico e non facile. Se io dovessi andare a scriverlo, mi troverei per qualche momento imbarazzato.

Faccio questa obbiezione, perchè mi sembra che con questo sistema non riusciremo ad altro che ad avere una semplice dottrina; ma se veramente vogliamo una cosa seria, io non so se vi saranno molti di questi elettori, i quali potranno veramente corrispondere a quello che da essi si vorrebbe.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

Senatore BRIOGHI. Qui ci deve essere qualcuno il quale giudichi se questa disposizione pedagogica sia sufficiente, come dice l'onorevole Allievi, nell'art. 2. Perchè nell'art. 2 si dice:

« Sulle domande così formate non potrà farsi questione di verità, ma solo di sufficienza ».

Ora, bisogna che vi sia qualcuno che la giudichi questa sufficienza.

Ebbene, l'onorevole Allievi, così nemico delle Commissioni di esame, dovrà pure avere una

Commissione di esame, perchè qualcuno giudichi di questa sufficienza.

Qual'è la Commissione di esame che propone l'onorevole Allievi? La Giunta comunale.

Io credo che peggiore Commissione di esame non si possa immaginare, perchè nelle Giunte comunali di un piccolo villaggio, probabilmente moltissimi di quei consiglieri non saprebbero fare la dichiarazione in discorso, e quindi gli esaminatori ne saprebbero meno degli esaminati.

Qui mi pare, se ho bene afferrato l'idea dell'onorevole Allievi, che egli voglia qualche cosa più di noi; è più rigoroso di quello che noi ci siamo dimostrati nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, e non sapendo escogitare altro, è andato a tirar fuori questi due punti estremi: da una parte la sostanza dell'esame, dall'altra chi deve dichiarare la sufficienza. In questo esame mi pare che nè l'uno nè l'altro sieno troppo pratici. Io lascerò al nostro Relatore di dire le ragioni intime per le quali l'Ufficio Centrale formulò il suo emendamento; però io voglio ancora richiamare al Senato un fatto precedente.

Il Senato; il primo od il secondo giorno che abbiamo incominciato questa discussione, ha, con una votazione, affermato che nelle disposizioni ordinarie dovesse rimanere la scuola obbligatoria, come è per la legge del 1876; e nelle disposizioni transitorie i primi due anni di scuola elementare.

L'Ufficio Centrale si è dato cura di migliorare il testo della legge come era venuto dalla Camera dei Deputati in questa seconda parte, pure trasportata alle disposizioni transitorie, e si è dato cura di migliorarla aggiungendovi queste parole: *conseguirono il certificato d'aver superato i primi due anni di scuola elementare.*

Ora, on. signor Guardasigilli, questa disposizione non parmi necessaria, salvo che si voglia assolutamente formare qui una classe affatto nuova di elettori, per i quali non vi sia alcun addentellato colle disposizioni generali della legge.

Io credo che, se ci possono essere disposizioni transitorie in una legge, queste debbono essere collegate colle disposizioni ordinarie della legge medesima.

Ora il vantaggio, secondo me, di aver por-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

tato questo comma nelle disposizioni transitorie è doppio.

Da una parte collegate le disposizioni transitorie a quelle normali; dall'altra parte, ammesso anche, come diceva l'on. Presidente del Consiglio un momento fa, che vi siano delle persone che non abbiano questo certificato di frequenza alle scuole elementari, almeno con questa disposizione potete farle assoggettare ad un esame; perchè là infatti si dice che o bisogna avere il certificato dei primi due anni delle classi elementari, oppure conviene che diano un esame, al quale equivalga a questo certificato.

Rispetto alle Commissioni di esame, tutti quelli che, come me, sono da tanto tempo in mezzo all'insegnamento, sanno che si trovano difficoltà in ogni grado, e sarà impossibile assolutamente trovare per le medesime un modo perfetto di funzionare.

PRESEDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'egregio Senatore Brioschi m'invita a difendere l'emendamento dell'Ufficio Centrale per quanto concerne la prova di quel grado d'istruzione che in esso si richiede. E certo non mancherò a questo dovere che m'incombe come Relatore dell'Ufficio Centrale. Per il buon ordine della discussione, però, pregherei il Senato di avvertire come quasi senza accorgersene sono venute a confondersi due questioni, le quali sono assolutamente distinte. A me parrebbe assai bene che intanto risolvessi, no quella cui veramente si riferisce il presente articolo e che è più facile a risolvere perchè è conforme alle deliberazioni già prese dal Senato; più facile perchè su di essa non vi è disaccordo tra la maggioranza dell'Ufficio Centrale ed il Governo.

Ed infatti, distinguiamo, Signori Senatori, quello che si riferisce al titolo del diritto di elettore, e quello che si riferisce alla prova. L'articolo di legge che ora è in discussione nel testo dell'Ufficio Centrale, si riferisce anch'esso alla prova, ma solo in quanto ci troviamo nel caso che ci sia dato produrre il certificato della seconda classe elementare percorsa. E sino a questo punto il Ministero venne d'accordo coll'Ufficio Centrale. Il disaccordo comincia solo pel caso in cui questo certificato non si posseda.

Il punto del dissenso tra l'Ufficio ed il Ministero lo troveremo nell'articolo che viene dopo. In questo non c'è.

Che cosa vuol dire, che cosa importa la disposizione di cui si tratta?

La disposizione di cui si tratta importa che, fino a che non sia attuato il corso dell'istruzione obbligatoria, sia pareggiato al corso dell'istruzione, obbligatoria il corso della seconda classe elementare.

Quali sono le differenze dal testo che ci è venuto dalla Camera dei Deputati?

Sono due; sopra di una è stato già deciso dal Senato, cioè mentre nel testo di legge che ci è venuto dalla Camera dei Deputati questa disposizione di legge formava parte dell'art. 2, dopo le deliberazioni del Senato viene a far parte delle disposizioni transitorie.

Ce ne era un'altra; e su questa, poichè non esisteva differenza di concetto, ma semplicemente di dizione, l'Ufficio Centrale ha la fortuna che alla nuova dizione il Governo abbia già acconsentito.

Parlandosi degli altri titoli per cui si può per l'art. 2 acquistare il diritto di elettore, viene esplicitamente richiesto il documento, la licenza, la patente.

Parlandosi dell'istruzione elementare, non era espressamente detto, sebbene fosse nell'intenzione del Governo. La necessità delle prove veniva anche in questo caso da sé, e nessuno metteva dubbio che una volta che si dee entrare nel corpo elettorale per avere percorso la seconda classe elementare, occorra provare di averla effettivamente percorsa. Però il documento non era specificatamente richiesto, e all'Ufficio Centrale parve che fosse bene di esprimerne l'obbligo in modo specificato, dal momento che tale obbligo si era espresso anche in riguardo di altri titoli del diritto di elettore. E il Governo convenne perfettamente con noi. Quindi ora abbiamo dinanzi questa sola disposizione di legge, la disposizione cioè per la quale fino a che non sia pienamente applicata la legge sull'obbligo dell'istruzione, si possa acquistare il diritto di elettore anche solo provando di aver percorso la seconda classe elementare. Se le cose sono a questo punto, io rispetto certamente l'opinione dei Colleghi i quali formandosi degli effetti di questa legge un'idea diversa di quella che si è formata l'Ufficio Cen-

trale e che in nome di esso ebbi l'onore di esporre, insistono nel mettere innanzi quelli che per essi sono veramente pericoli dipendenti dall'effettuazione di questa legge. D'altra parte il Senato mi dispenserà certamente dal rientrare nella discussione generale. Il Senato si è già fatto persuaso che si possa fondare quest'estensione del diritto di elettore nonchè sul censo, sulla capacità, e non più sulla capacità desunta soltanto dall'esercizio di certe professioni, ma riconosciuta nelle sue origini, nella sua prima fonte, nell'istruzione. Per conseguenza la sola questione che rimane ancora a risolversi, si è se vi sia convenienza a differire l'esecuzione della legge, l'attuazione di quei principî che il Senato ha già ammesso quando sarà pienamente in esecuzione la legge sull'obbligo dell'istruzione. Ora, a me pare che non vi sarebbe ragione di differire l'attuazione dei principî già ammessi dal Senato per quanto contraddetti da egregi Colleghi, se non quando il momento non fosse opportuno, se non quando il valore della seconda classe elementare fosse gran che diverso dal valore del corso elementare obbligatorio.

Grandemente rispetto le altrui persuasioni; ma come si potrebbe ora richiedere dall'Ufficio Centrale, che anzi ha posto innanzi ragioni di opportunità, non per la sola deliberazione della legge, ma per la sua esecuzione, che ora venisse invece a proporre un differimento? Mi richiamo particolarmente alla considerazione, di gravissimo peso per noi, che attuare la legge giovi in questo momento in cui non ci sembri per poco imposta da straordinarietà di congiunture e di eventi, e più che tutto, in questo momento fino a che sono ancora vive nell'animo di tutti noi le patrie memorie. Il momento dunque non è già per noi tale da persuaderci ad una dilazione della legge, ma bensì tale da consigliarne l'attuazione immediata.

Quanto al valore diverso della 2<sup>a</sup> classe elementare, certo che quando il corso elementare obbligatorio sarà attuato nella sua maggior pienezza e coi corsi complementari, avrà un maggior valore di quello che ora abbia la 2<sup>a</sup> classe elementare. Ma ora, come ora, non si può dire che la seconda classe elementare si riduca soltanto a quel saper leggere e scrivere, che è bensì il presupposto del diritto elettorale, ma come condizione di esso diritto non venne

accolto nè dal disegno di legge, quale ci è venuto dalla Camera dei Deputati, nè quale fu dal Senato approvato. Certamente no. E anzi, se abbiamo riguardo ai programmi, è poco assai il divario della 2<sup>a</sup> elementare da quello che sia il corso elementare obbligatorio nelle sue condizioni attuali. E non è d'altra parte vero che, in forza di questa disposizione di legge, entri a far parte del corpo elettorale un numero così grande come si suppone. Per quelli stessi che escono dalle scuole reggimentali, vuolsi pure avere riguardo non al tempo in cui esse vennero istituite, chè questo risale a moltissimi anni addietro, ma sì al momento in cui si son rese obbligatorie.

Ma poi, o Signori Senatori, la questione può oramai porsi? Non è risolta già dalle anteriori deliberazioni?

Ho pertinacemente difeso davanti al Senato una riduzione del censo; e perchè l'ho difesa? Perchè, diceva, non ci pare che per l'estensione del diritto elettorale per censo si applichi quella stessa larghezza di criterio, che pure si applica all'estensione del diritto elettorale per istruzione. Ci sembrava che si fosse venuti meno a quella corrispondenza fra il diritto elettorale per censo e per istruzione, che è fondamentale nel nostro diritto elettorale storico. E abbiám chiarito quanti sarebbero entrati a far parte del corpo elettorale per istruzione quanto minor numero per censo.

Ora, avendo il Senato acconsentito a una riduzione del censo che avrebbe accresciuto per questo titolo il numero degli elettori, come potremmo ora ridurre il numero di quelli che nel corpo elettorale entrano per istruzione? Non venne già la questione implicitamente risolta?

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*.... Come potremmo noi altri avere già ammesso tanti elettori in causa della riduzione del censo, per fare contrappeso a quelli che possono entrare nel corpo elettorale per ragioni d'istruzione; e adesso escludere quelli che appunto entrano a farne parte per causa d'istruzione?

E si noti che dopo le deliberazioni dal Senato prese, tutto quello che prima si faceva valere a favore del censo, viene ora ad avere valore a favore dell'istruzione.

Poichè allora abbiamo oppugnato quella di-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

sposizione di legge, la quale esigeva che il contribuente per diventare elettore avesse a produrne esso medesimo la prova.

L'obbligo della prova pel censo è divenuto superfluo; subito che il diritto elettorale per censo, non più dipende dal pagamento effettivo dell'imposta, ma dal possesso che risulta di per se stesso.

Dopo le deliberazioni del Senato gli elettori per censo entrano in maggior numero nel corpo elettorale, vi entrano di pien diritto.

Cosicchè ora, se si difficolta vieppiù l'esercizio del diritto elettorale agli elettori per istruzione, pei quali l'obbligo di provarla sussiste sempre, non sarebbe un'eguaglianza che avremmo voluto ristabilire, ma si avremmo stabilito una parzialità.

Viene ora l'emendamento del Senatore Alfieri, che intanto vorrebbe venissero chiamati a far parte del corpo elettorale quelli che sono già da un certo tempo iscritti tra gli elettori amministrativi. Ed inoltre viene l'emendamento il quale è stato proposto dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, che stabilisce con altra forma la prova di quella istruzione elementare che pure l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza richiede.

Ma parmi che or non mi spetti di entrare nel confronto di questi emendamenti fra di essi, e non che coll'emendamento nostro, col testo che ci è venuto dalla Camera dei Deputati.

La discussione e disanima ne viene all'articolo seguente dove si tratta della prova.

Abbiamo tre momenti diversi: il momento in cui la legge avrà la sua piena effettuazione, cioè quello dell'istruzione obbligatoria pienamente attuata; e su questo il Senato ha già pronunziato. Abbiamo il secondo momento, sino a che cioè non viene attuata la legge dell'istruzione obbligatoria; e su questo il Senato verrà ora a deliberare con l'accettazione dell'articolo che è in discussione.

Dopo questi due momenti ve n'è un terzo.

Si devono ammettere soltanto coloro che in forza dell'articolo che ci sta d'innanzi, producono il certificato, oppure si possono ammettere come elettori anche quelli, che non possono produrre il certificato della seconda istruzione elementare percorsa, ma altrimenti provano di

avere le cognizioni della seconda classe elementare? e come devono darne la prova?

Ciò vedremo dappoi.

Il grande passo, principalissimo, che ha determinato tutto l'emendamento della discussione così equanime, fatta dal Senato su questo disegno di legge si fu d'aver accettato il titolo dell'istruzione obbligatoria così come ci venne dalla Camera dei Deputati.

Deliberiamo ora sul testo quale ci venne dalla Camera dei Deputati, e che non abbiamo che meglio determinato, d'accordo col Governo, per quelli che per titolo d'istruzione possono far parte del corpo elettorale sino a che la legge dell'istruzione obbligatoria non sia attuata, ma pure possono produrre il certificato d'aver superato la seconda classe elementare.

Dopo che il Senato avrà deliberato su questo articolo si passerà allora all'articolo seguente, il quale stabilisce quelli che comunemente si sogliono chiamare gli equipollenti.

Verrà allora il momento di discutere sulla bontà dei diversi emendamenti che si sono presentati. E il Senato non mi rimprovererà certamente se non ho riaperto una discussione, la quale a me pare chiusa, come pure se non sono entrato in una discussione nuova prima del tempo.

Fo invito dunque al Senato di deliberare senz'altro intorno a questa disposizione di legge la quale mi pare perfettamente conforme ai principj che informano la legge e alle deliberazioni che si sono già dal Senato adottate.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor Senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. Il nostro Relatore ragiona, come sempre, benissimo.

Egli distingue qui due questioni; la questione di massima fondamentale, cioè se coloro che hanno avuta l'istruzione elementare, quale era determinata nelle leggi precedenti alla legge presente sull'istruzione obbligatoria, devono essere ammessi come elettori; e la questione se coloro i quali non possono offrire il certificato della scuola elementare, saranno messi in grado di fornire altra prova che dimostri essere i medesimi in possesso di un grado corrispondente d'istruzione.

La distinzione ch'egli fa è troppo giusta, e forse noi ci siamo un po' affidati a quell'impli-

cita votazione di cui egli stesso ha parlato. Veramente a molti fra noi pareva che il principio che l'istruzione elementare dovesse essere base del diritto elettorale fosse implicitamente accettato nello svolgimento successivo di tutte le questioni che si sono agitate in merito al diritto di suffragio politico.

È vero che l'onorevole Cannizzaro, se ben rammento, si riservava di esporre le sue idee su quest'ultimo argomento quando si fece la trasposizione dell'alinea dell'art. 2° concernente l'istruzione elementare che venne rinviato a formare un articolo speciale di disposizione transitoria. Però non era stato, parmi, nella mente di nessuno l'idea che si dovesse tornare a discutere di nuovo a fondo la questione.

Ed è perciò che io, sorpassando la prima, trascorsi nella seconda questione, la quale è la seguente: «Coloro che non possono esibire una prova diretta, un certificato di avere percorso il corso d'istruzione elementare, potranno essi, provando di possedere egual grado di coltura, aspirare al suffragio politico? E per aspirarvi che prova addurranno? Quali altri equipollenti potranno essi fornire al giudice dell'elettorato politico? Trascorrendo, adunque, dalla una all'altra questione, c'è stata una certa precocità ma esse sono tanto tra loro connesse! e poichè la prima questione, se non esplicitamente votata fu però implicitamente accettata nella discussione della legge; e poichè io ho poche cose a dire, mi permetto di continuare nell'anticipazione già avviata, e di rispondere in due parole all'onorevole mio amico il Senatore Brioschi.

Egli fa due appunti al mio emendamento. Il primo è questo: egli dice: Ma voi domandate delle cose impossibili; domandate la esposizione dei modi con cui si è conseguita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare. Voi volete nientemeno che l'esposizione di un metodo pedagogico, una produzione letteraria; voi chiedete cognizioni ben più alte di quanto possiede questa umile classe di elettori.

Veramente il chiaro senso del mio emendamento non involge tutte le grandi esigenze accennate dall'onorevole Brioschi. Esso domanda semplicemente che l'elettore dica come abbia conseguito questa istruzione, se cioè in una scuola pubblica, se in una privata, in che anno, dove e da chi; insomma indicare le

circostanze di fatto, non già l'esposizione del concetto pedagogico, che prevaleva nella scuola a cui egli intervenne. Io non ho inteso altro con questa proposta; ho sempre inteso d'indicare l'esposizione del fatto, il quale offre anche questo vantaggio, che cioè se quest'istruzione veramente non si ebbe, per asserire il contrario occorrerebbe scrivere il falso; e non sarebbe neanche tanto facile a tutti inventare nomi di persone, luoghi ed epoche di ciò che non fu mai. Veramente, se nomi e luoghi non hanno mai esistito, è facile che altri sopra e additi la menzogna.

Quindi io credo che, ridotta a questi modesti limiti, la dichiarazione che noi domandiamo risponda precisamente al concetto contenuto in questa parte della legge.

Quanto poi all'accusa di aver lasciato alla balia delle Giunte municipali un giudizio che ha, per così dire, un valore letterario, osservo che io stesso ho prima del Senatore Brioschi riconosciuta la incompetenza assoluta, in molti casi, delle Giunte municipali.

Avverto ancora che io non pretendo sostenere che l'emendamento presentato sia cosa perfetta; esso rappresenta però per approssimazione tutto quello che ci può essere di giustizia e di verità nell'argomento.

Noi tutti sappiamo che la Giunta comunale, iscrivendo l'elettore nella lista, non pronuncia un giudizio. La Giunta è incaricata di redigere la lista elettorale. Il suo ufficio non è che di redazione; vero e primo giudice, intorno all'iscrizione diniegata od accordata, è il Consiglio Comunale.

Ora qui noi ci eleviamo già al disopra del livello complessivo intellettuale che può essere nelle Giunte municipali.

C'è di più. In seconda istanza noi abbiamo aperto il reclamo alle Commissioni elettorali della provincia; e questo è tanto più pratico, inquantochè abbiamo obbligate le Giunte municipali e i Consigli comunali ad unire alla lista tutte le domande e a lasciarle alla ispezione di tutti i cittadini.

Ognuno potrà riconoscere come sono redatte le domande che contengono, e quindi potrà vedere se sia il caso di reclamare contro il diniego o contro la iscrizione accordata.

Ma la Commissione elettorale della provincia, dico il vero, è ben più competente che non la

SESSIONE DEL 1880-81. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

Giunta di esame che ha il favore della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Le Commissioni elettorali delle provincie sono presiedute dal prefetto; entrano in esse dei consiglieri provinciali; esse avranno facoltà in questi casi di aggregarsi periti di loro scelta.

Dissi di loro scelta perchè veramente non voleva, neanche in via transitoria, turbare l'economia delle competenze giurisdizionali; voleva soltanto che il voto fosse in qualche modo più illuminato nei giudizi di questa natura.

Ebbene, è assai probabile che il prefetto chiamerà il provveditore degli studi, il direttore della scuola normale; è chiaro, parmi, che il giudizio non potrebbe essere più autorevole nè più competente.

Notate che, se voi ammettete che i giudici siano le Commissioni provinciali, anzichè quelle Commissioni che voi avete creato in tutti i mandamenti, voi potrete stabilire anche una giurisprudenza uniforme; altrimenti uniformità di base nel giudizio voi non avrete mai; allora avrà largo campo quell'arbitrio...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI... che è una delle più gravi censure che è stata fatta al sistema delle Giunte d'esame.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io non posso lasciare senza qualche osservazione le parole dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale il quale ha voluto far credere che io abbia riprodotto in Senato una questione che era stata completamente giudicata.

Il Senato rammenterà che nella discussione generale io avvertii che accettavo la separazione della 2<sup>a</sup> elementare dall'istruzione obbligatoria, perchè credevo che della prima si dovesse discutere e votare in queste disposizioni transitorie...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CANNIZZARO... Dunque non è una questione esaurita.

Rammenterà l'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale che, essendomi doluto con lui che l'onorevole Relatore non avesse riferito questa mia opinione, manifestata nell'Ufficio Centrale con molta energia, cioè che accettava di questa legge tutta la parte duratura, e che non

accettava di essa le disposizioni transitorie, gli manifestai precisamente l'intenzione di sostenere caldamente in Senato questa mia opinione; e che essendo rimandata questa parte alle disposizioni transitorie, io mi riserbava, quando si era precisamente alla discussione di queste, di esporre la mia opinione con quel calore che importa un forte convincimento.

Scagionatomi adunque di questo addebito che mi si era fatto, mi rimetto a quanto delibererà il Senato su questo articolo, e per parte mia ritiro qualunque proposta, dichiarando che questo articolo non lo voto, avendo già detto precisamente nella discussione generale che io approvavo l'istruzione obbligatoria perchè estendeva il suffragio gradatamente, ed era da per sé la cambiale, come diceva l'onorevole Presidente a scadenza lontana, e rigettava l'istruzione della seconda elementare, perchè era un'introduzione di una gran massa di elettori in una volta a salti.

Dunque questa opinione l'ho manifestata chiaramente fin da principio e l'ho ripetuta oggi con poche parole, e non credo di avere inopportunamente sollevata una discussione chiusa.

PRESIDENTE. L'onorevole Lampertico ha la parola per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io sono in verità spiacente di non essermi bene espresso.

È perfettamente esatto tutto quello che dice l'egregio Senatore Cannizzaro.

Egli si è riserbato espressamente fin da quando abbiamo discusso la cosa nell'Ufficio Centrale, e poi anche in Senato, di sostenere l'opinione che ha sostenuto nella discussione generale e che ha oggi sostenuta nuovamente.

Se io non mi sono fatto vindice di questa opinione nella Relazione, si fu soltanto perchè certissimamente ne avrebbe egli sostenute molto meglio di quello che avrei potuto fare io, le ragioni, perchè ne era pienamente penetrato e persuaso.

Io non ho detto dunque che la discussione fosse postuma, se non in questo senso, che siccome per risolvere tale questione si può partire da un ordine di considerazioni generali e da un ordine di considerazioni speciali, ossia più proprie a una disposizione meramente transitoria, da parte mia mi credevo tenuto a limitarmi a solo queste ultime.

E l'egregio Senatore Cannizzaro ci vorrà

consentire che la disposizione transitoria debba parere a noi coerente colle addotte ragioni. Mentre noi pienamente riconosciamo ch'essa non si concilii colle opinioni con tanta forza d'intima persuasione da lui sostenute.

Ma se questo a me pare l'ordine d'idee in cui si è posta fin da principio la maggioranza dell'Ufficio Centrale, io sarei ben dolente che le mie parole potessero avere suonato, non dirò censura, ma un sentimento che non sia del più alto rispetto verso l'opinione, pur dalla mia tanto diversa, dell'onorevole mio collega il Senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io ho chiesto la parola per una mozione di ordine.

Siccome sull'art. 99, salvo l'opinione del collega Cannizzaro, tutto l'Ufficio Centrale è d'accordo, e siccome l'emendamento stesso dell'onorevole Allievi è piuttosto l'emendamento all'articolo 100, si potrebbe intanto votare questo articolo 99 per far strada; allora saremo più chiari nella discussione, e allora io mi riservo la parola sull'emendamento dell'on. Allievi.

PRESIDENTE. Avverto che il Senatore Cannizzaro ha proposto che l'art. 99 sia soppresso.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A me veramente pare che lo stesso onorevole Cannizzaro abbia ritirato la sua proposta, la quale del resto, essendo una proposta soppresiva, sembrami non possa reggere a fronte del Regolamento; poichè chi intende di sopprimere, non ha che a votare contro.

Senatore CANNIZZARO. Ed io voto contro.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. E siccome, per quanto spetta al mantenimento dell'art. 99, vi è pieno accordo fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, così io non voglio far perdere tempo al Senato coll'addurre a favore dell'articolo medesimo altre considerazioni, tanto più che esse vennero svolte colla sua consueta facondia dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Però, a conferma delle sue ragioni, mi limiterò ad una sola osservazione di fatto.

Poichè si è tanto parlato di equilibrio, se ora non si ammettesse quest'articolo che cosa succederebbe? Succederebbe che nel nuovo corpo elettorale entrerebbero elementi per ogni altro titolo, tranne che per quello dell'istruzione. Per l'istruzione non entrerebbe nessuno. Ora, mentre si proclama da tutti, e nella stessa Relazione dell'Ufficio Centrale, l'istruzione essere la base fondamentale della legge, si vorrà far sì che nessun elettore entri per il titolo dell'istruzione? È incontrastabile infatti che la soppressione dell'articolo 99 condurrebbe a tale risultamento. Imperocchè, resterebbe bensì la disposizione già votata, per la quale sarebbero ammessi all'elettorato coloro che hanno compiuto il corso della scuola elementare obbligatoria; ma, siccome questo corso, quale fu stabilito dalla legge del 15 luglio 1877, ha cominciato ad essere attivato soltanto nell'anno 1878, di guisa che gli alunni entrati per primi nella scuola obbligatoria hanno ora nove anni tutt'al più, ne consegue che la sovrandicata disposizione non comincerà ad avere pratico effetto se non per coloro i quali raggiungeranno l'età maggiore da qui a dodici anni.

Rimane dunque assodato che, ove fosse approvata la proposta soppressione, in virtù del concetto fondamentale di questa legge, in virtù cioè, dell'istruzione elementare non entrerebbe per ora nessun nuovo elettore.

L'onorevole Senatore Cannizzaro vi ha detto com'ei desidera che l'aumento del numero degli elettori sia lentamente progressivo. E allora, per evitare che il corpo elettorale aumenti troppo rapidamente, perchè non ha proposto che venissero tolte, o, quanto meno, graduate altre categorie di elettori? Ma volere che non entri proprio nessuno di questa categoria che rappresenta l'intelligenza, e nella quale, a detta dello stesso onorevole Cannizzaro, si deve ravvisare la base fondamentale della legge, mentre si lasciano entrare d'un tratto quelli ammessi per censo o per altro titolo; è tale un concetto, che io ritengo, me lo perdoni l'onorevole Cannizzaro, non sarà seguito da alcuno.

PRESIDENTE. Si procede dunque alla votazione dell'art. 99.

Domando all'Ufficio Centrale se intende che l'art. 99 si debba limitare a quella sola parte ch'esso ha proposta, ovvero se vi si debbano aggiungere quelle disposizioni di procedura...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'art. 99 come è nel testo dell'Ufficio Centrale sta da sè ed è perfettamente concordato col Governo.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 99 per porlo ai voti.

#### Art. 99.

Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione, conseguirono il certificato d'aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora siamo all'art. 100 del quale si è già lungamente parlato. Ricordo il Senato che era proposto un emendamento del signor Senatore Alfieri, il quale poi lo ha ritirato associandosi all'emendamento del signor Senatore Allievi, già svolto dal proponente.

Domando se il Ministero accetta l'emendamento del Senatore Allievi.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Se il Senatore Allievi insiste lo pongo ai voti.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato colla votazione avvenuta testè ha la base di disposizioni transitorie. La prima disposizione transitoria consiste nell'aver accordato la facoltà elettorale a tutti coloro che hanno ottenuto un certificato di aver compiuto la seconda elementare. La seconda di queste disposizioni, solo concepibile, è un equipollente a questa prima base.

Ora l'Ufficio Centrale ne ha proposto uno di questi equipollenti; devo dire che non lo credo perfetto. E dove lo prese? Veramente lo prese dal progetto ministeriale presentato dall'onor. Depretis alla Camera dei Deputati nel 1880. In questo progetto di legge dell'onor. Depretis vi era una disposizione transitoria di questa natura.

Contro a questa disposizione anche l'Ufficio Centrale ha fatto il suo dovere, emendandone qualche piccola parte. Ora se ne trovano due; quella che ci venne dalla Camera elettiva, e quella dell'onorevole Senatore Allievi, che sono lieto di non vedere accettata dal Ministero.

Io voglio dire ancora qualche cosa su quella dell'onor. Senatore Allievi. Esso diceva: niente più chiaro di quella scrittura che deve stendere colui, il quale vuole essere iscritto come elettore davanti al notaio; perchè deve dire chi era il maestro, in quale casa era ecc., ecc. Ora è precisamente l'opposto; poichè se quel giovane è stato ad una scuola, retta da un maestro di cui si può dare il nome e la località, avrebbe il suo certificato di aver frequentato la scuola. Ed appunto sono contemplati in queste disposizioni transitorie coloro, i quali non possono presentare questo certificato, e che quindi devono giustificare come hanno appreso gli elementi che s'insegnano nella seconda elementare, ma da un punto di vista molto differente, cioè dal nome dell'individuo che glieli ha insegnati, dalla sua abitazione, e via dicendo. È un grosso problema che si pone innanzi a quei giovani; problema pedagogico e metafisico insieme.

Ora, chi deve giudicare che a questo problema si è ben risposto? Il Consiglio comunale.

Io non ho sentito il Governo difendere una siffatta proposta; amerei perciò udire come la spiega il Governo, in quanto che io, combattendola ora, potrei dir cose che forse non sono nella mente del Governo, poichè in vero io ho letto insieme coi miei colleghi della Commissione quell'articolo varie volte, e parve così a me come ad essi eccessivamente oscuro.

Noi non l'accettiamo in massima, ma se anche lo dovessimo accettare, esso per noi è inconcepibile.

Non mi riserverò più la parola, perchè di ciò parlerà il nostro Relatore; ma se il Governo volesse dichiarare la sua opinione, farebbe cosa buona pel Senato.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aggiungerò brevi parole a quelle pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, e lo farò tanto più volentieri in quanto che, mentre asseconderò il desiderio dell'onorevole Sena-

tore Brioschi, potrò mettere in chiaro la ragione per la quale fu introdotta nel disegno di legge la disposizione che costituisce l'articolo 100 del progetto medesimo.

A proposito di tale articolo, siccome tutti i proponenti gli emendamenti che stanno innanzi al Senato, hanno già dichiarato che le rispettive loro soluzioni sono imperfette, non mi riuscirà grave il dire lo stesso della nostra.

Ammetto dunque, se volete, che sia imperfetta anche la soluzione contenuta nell'articolo 100 dello schema ministeriale, la quale è combattuta dall'onorevole Brioschi; ma imperfetta è pure la soluzione dell'Ufficio Centrale per confessione degli autorevoli membri che lo compongono; imperfetta la soluzione dell'onorevole Allievi per sua stessa dichiarazione.

Dato adunque che sia imperfetta anche la nostra, dovremo noi forse, per questa ragione, omettere del tutto le disposizioni transitorie, come piacerebbe all'onorevole Senatore Cannizzaro?

Su ciò io posso veramente parlare senza prevenzione, perchè nel progetto che la Commissione parlamentare, della quale fui Relatore, presentò alla Camera dei Deputati, questa disposizione transitoria non v'era. E negli stessi progetti che furono citati dall'onorevole Brioschi, una disposizione transitoria, nei termini da lui indicati, non esisteva. Eravi bensì una disposizione dello stesso tenore, ma fra le disposizioni permanenti; non si riferiva, cioè, alla formazione della prima lista o delle prime due liste soltanto, ma all'istruzione elementare, anche provata mediante equipollenti, ed era, come ho detto, fra le disposizioni normali dei vari disegni di legge.

Ad ogni modo, e per tornare alla proposta che vi sta dinnanzi, ripeto che il progetto presentato alla Camera dalla Commissione ch'essa aveva eletta, non conteneva questa disposizione transitoria; chè anzi la grande maggioranza della Commissione medesima, secondo che risulta dalla mia Relazione, aveva respinto formalmente tale disposizione temporanea che era contenuta nel disegno ministeriale.

Ma che cosa avvenne alla Camera dei Deputati?

Lo schema della Commissione fu appunto accusato di non avere disposizioni che rendessero possibile a tutti i cittadini di ottenere

il diritto elettorale pel titolo dell'istruzione elementare.

Fummo accusati di non voler far entrare nel Corpo elettorale che i giovani, e di lasciare in disparte gli uomini adulti, quasi direi l'elemento conservatore.

Anzi questa obbiezione, la quale consisteva sostanzialmente nel dire che non si provvedeva a coloro i quali non potevano presentare il certificato d'aver compiuto il corso dell'istruzione elementare di grado inferiore, e che per tal modo s'introducevano nel corpo elettorale, in numero sproporzionatamente maggiore, i giovani più che i vecchi, fu dall'onor. Minghetti addotta niente meno che a prova di parzialità, avendo egli detto che noi ci eravamo determinatamente studiati di favorire certe età. Sono queste le precise parole che io leggo nel discorso da lui pronunciato alla Camera l'11 giugno, allorchè presentò la disposizione temporanea, da cui ha origine quella che ora è sottoposta alle vostre deliberazioni.

A quella obbiezione io risposi che l'accusa, la quale ad ogni modo non potea farsi al Ministero ma alla maggioranza della Commissione, a rigore di termini non reggeva, perchè asserendo che non si ammettevano gli adulti, si dimenticavano tutte le altre categorie enumerate nel progetto di legge, le quali concernevano esclusivamente gli uomini adulti, sicchè anche da questo lato l'equilibrio vi era. Ma, d'altra parte, ad eliminare completamente quest'obbiezione, io aggiungevo queste precise parole: « Ciò del resto ho detto per un di più, poichè, come l'onorevole Presidente del Consiglio ha già fatto avvertire, noi presentiamo un emendamento in forza del quale quest'obbiezione dell'onorevole Minghetti sarebbe anche maggiormente rimossa, emendamento del quale io mi onoro di dar lettura alla Camera ». E questo emendamento sapete che cos'era? Era la proposta stessa che ora vi fa il vostro Ufficio Centrale, poichè quell'emendamento suonava come segue: « Nella prima lista elettorale che verrà formata (in ciò havvi qualche differenza, perchè l'Ufficio Centrale mi pare che indichi due anni) in esecuzione della presente legge saranno iscritti tutti coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni sovraindicate, dimostrino ciò non ostante di possedere le cognizioni richieste dalla legge sull'insegnamento obbliga-

torio. Il titolo d'iscrizione sarà rilasciato da una Commissione riunita nel Capoluogo del rispettivo mandamento, e composta del Pretore che ne avrà la presidenza; dal delegato scolastico mandamentale, di un delegato della deputazione provinciale, del conciliatore e del soprintendente delle scuole comunali del capoluogo ».

Da ciò voi vedete che questa disposizione è in sostanza quella stessa che vi presentò ora l'Ufficio Centrale, colla differenza che la Commissione chiamata a giudicare dell'ammissibilità all'elettorato per titoli equipollenti al corso elementare obbligatorio, offriva qualche garanzia maggiore, perchè, oltre alle tre persone indicate nell'articolo che vi è proposto, nella Commissione si era introdotto il conciliatore, ed inoltre una persona che non sarebbe stata del luogo, cioè un delegato della deputazione provinciale. In ogni modo la disposizione, nel suo complesso, era la stessa.

Ebbene: questa nostra disposizione l'abbiamo dovuta abbandonare noi stessi, per le difficoltà invincibili che trovammo riguardo ad essa nell'altra Camera. Ci si oppose che queste Commissioni si risolvevano in vere e proprie *fabbriche di elettori*, che avrebbero proceduto affatto arbitrariamente; in un luogo con un criterio, in un altro con un criterio diverso, con maggiore o minore larghezza, secondo i casi, gli umori, i partiti. Qua si sarebbero favoriti i clericali, là i moderati, altrove ancora i demagoghi. Insomma l'arbitrio e la fabbricazione degli elettori sarebbero stati organizzati su vasta scala in tutto il territorio del Regno.

Abbiamo avuto qualche conferenza coi componenti la Commissione e con altri Deputati; ma il concetto della nostra disposizione, sebbene riprodotto da vari precedenti disegni di legge che lo avevano accolto, ci siamo convinti che difficilmente sarebbe stato accettato. Anche noi dicevamo, come ora l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Allievi, la nostra soluzione essere imperfetta, ma in pari tempo reputavamo difficile trovarne un'altra.

Allora a che cosa si venne? Si venne ad accogliere una disposizione che, allo stringer dei conti, presenta il vantaggio di avere la sua base in una tra le vigenti legislazioni positive.

La disposizione infatti che vi fu presentata nel disegno ministeriale, trovasi già nella legislazione di un paese retto da istituzioni in pari tempo liberali e temperate, che quindi il Senato può benissimo imitare; trovasi nella legge elettorale del Portogallo, ove noi sappiamo per nostre dirette e precise informazioni che essa fa buona prova.

Ora, non può rimanere incerta la scelta tra questa disposizione, la quale ha per sè l'esperienza di un risultato favorevole in altro libero Stato, e la disposizione dell'Ufficio Centrale, la quale non potè essere accolta dalla Camera dei Deputati, sebbene in essa siedano gli eletti del paese, i quali, per esprimermi con una frase volgare, conoscono assai bene i propri polli; sono, cioè, in grado di conoscere assai d'appresso come potrebbero funzionare le Commissioni che si tratterebbe di istituire.

Per mostrarvi quanto sia esatto che l'articolo del disegno ministeriale trovisi tal quale nella legge elettorale portoghese dell'8 maggio 1878, vi do senz'altro lettura del corrispondente articolo di quest'ultima, che è il seguente:

« Il diritto di votare, derivante dal fatto di sapere leggere e scrivere è riconosciuto, quando l'iscrizione nelle liste elettorali viene domandata a tutto il 14 di febbraio dall'interessato, con petizione da esso scritta e firmata, autenticata da notaio nei termini prescritti dall'articolo 2436 del codice civile.

« Se, contro qualsiasi iscrizione nelle liste domandata in conformità del disposto in questo articolo, vi sarà un reclamo fondato sul motivo che il cittadino iscritto non sa leggere e scrivere, la Commissione per la revisione delle liste può mandarlo ad avvertire che nello spazio di tre giorni si presenti ad essa per scrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del suddetto reclamo, il quale sarà ritenuto fondato se il cittadino iscritto non comparisca dopo la chiamata o ricusi di scrivere e firmare la protesta ».

Vedete adunque come le disposizioni che vi ho letto siano precisamente conformi a quelle che vi proponiamo. Io non mi soffermerò a discutere intorno alle obiezioni che a tale proposito furono messe innanzi dall'onorevole Lampertico nella Relazione. Non isvolgerò quindi la questione della competenza a giudicare intorno al grado d'istruzione d'un cittadino; imperoc-

chè, secondo me, alla Giunta non è commesso un formale giudizio. Non trattasi infatti che di una doppia prova, così nel vostro sistema, come in quello della legge portoghese: Noi esigiamo che il cittadino sappia stendere la domanda autografa. Ne esigiamo la prova innanzi, e poscia, occorrendo, la riprova in presenza di chi contrastasse questa attitudine. Nel caso che di tale attitudine qualcuno dubiti, ha modo di accertarsene mediante la ripetizione che del primo esperimento deve farsi innanzi alla autorità municipale. Prova e riprova: confermata la prima colla fede del notaio; la seconda non solo colla fede della Giunta, ma altresì colla guarentigia derivante dalla presenza di colui che protesta contro il preteso grado d'istruzione dell'elettore. Imperocchè, chi presentò il reclamo ha diritto di vedere l'elettore che richiese l'iscrizione, a stendere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo medesimo.

Si è però opposto che, per tal modo, si ottiene soltanto la prova che l'elettore sa leggere e scrivere; ragione per cui l'on. Senatore Brioschi sostenne che la disposizione dell'Ufficio Centrale è meglio coordinata al requisito dell'istruzione acquistata nel corso elementare obbligatorio.

Ma io ricordo che, per il modo con cui la prova del saper leggere e scrivere è richiesta nell'articolo che vi preghiamo di approvare, essa, al contrario, equivale forse a qualche cosa di più della prova fornita dagli elettori che presentano il certificato d'aver superato l'esame delle classi elementari inferiori.

Siccome infatti la seconda classe elementare si compie per lo più a nove o dieci anni, coloro che avranno il corrispondente certificato, a ventun anno sapranno talvolta poco più che leggere e scrivere; ed anzi alla Camera si sostenne da taluno che a ventun anno non sapranno nemmeno leggere e scrivere, sicchè io dovetti cercar di dimostrare che coloro i quali hanno percorso le classi elementari inferiori, a ventun anno sanno leggere e scrivere. Prese all'uopo le statistiche della leva e confrontatele con quelle degli iscritti nelle scuole elementari, potei infatti provare che il numero degli uni e degli altri, con ben tenui differenze, si mantiene eguale.

Ad ogni modo, ciò che io riuscii a dimostrare si è che, chi ha compiuto il corso

della seconda elementare, a ventun anno sa ancora leggere e scrivere. Ora invece, per effetto della disposizione transitoria che vi proponiamo di approvare, si dà la prova che a ventun anno non soltanto si è in grado di leggere e scrivere meccanicamente, automaticamente - come si fa nei comizi elettorali, scrivendo un nome e cognome che spesso si è imparato a vergare in quindici giorni di ammaestramento ed esercizio *ad hoc* - ma ben anche di stendere una domanda che, per quanto semplice, deve pur sempre indicare non solo le qualità dell'elettore, ma lo scopo della domanda, ed esige quindi che si sappia concepire intellettualmente e dar forma alle proprie idee.

Ma vi ha di più; poichè qualunque cittadino, il quale creda che il tale o tal altro che presenta la domanda autenticata dal notaio non sia forte nella grammatica, può esigere che questi vada dinanzi alla Giunta municipale, ove, per essere ammesso all'elettorato, deve stendere in presenza del reclamante una protesta contro le allegazioni con cui s'impugna la sua capacità. Ora, io domando se il saper compilare una protesta non sia sempre qualche cosa più del solo saper leggere e scrivere, che, ad esempio, è quanto unicamente richiedesi nelle scuole reggimentali.

Per queste considerazioni e perchè, se altro non fosse, ripeto, la soluzione nostra ha per sè gli esempi di legislazioni positive e perciò di quotidiana applicazione, il Ministero insiste che venga dal Senato approvato l'articolo quale fu votato dalla Camera, e subordinatamente, cioè nel caso ch'esso non fosse accolto, accetta l'emendamento del Senatore Allievi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui pure, o Signori Senatori, seguirò quello che in tal momento mi pare eminentemente mio dovere, di porre piuttosto le risoluzioni, che di discutere le questioni, e tanto meno discuterle ampiamente.

L'Ufficio Centrale non potè nè può venire nella opinione del Ministero quanto a questo articolo transitorio. Anzitutto l'articolo proposto dal disegno di legge è in contraddizione col principio fondamentale della legge: in secondo luogo è pure in contraddizione col prin-

cipi generali del diritto, ed apre l'adito a gravissimi arbitri.

Del fondare il diritto elettorale sul semplice saper leggere e scrivere, non se ne volle sapere, e non se ne volle sapere di quello che viene comunemente qualificato come: *Le suffrage universel éclairé*. Nella Camera belga Frère-Orban diceva: *Quelle science que de savoir lire et écrire?* Appunto anche nel Parlamento Belga vi fu occasione in cui vennero citate le discussioni che allora erano vive nella Camera nostra dei Deputati intorno al disegno di legge di riforma elettorale politica, e il Frère Orban coi liberali del Belgio si è opposto virilmente al suffragio fondato sul solo saper leggere e scrivere, chiamandolo una barriera di cartone che a mala pena trattiene dall'inondarci il suffragio universale. E perchè gli si opponeva, che appunto allora nel Parlamento Italiano si discuteva invece una legge fondata sulla istruzione obbligatoria, il Frère-Orban ebbe a dire che sull'istruzione obbligatoria, su cui si fondava il disegno di legge proposto alla Camera dei Deputati in Italia, si sarebbe potuto seriamente discutere.

Quel discorso venne anche riprodotto a parte.

E il Frère Orban vi appose una nota, dove osservò come colle disposizioni transitorie il disegno di legge si mette in aperta contraddizione col principio stabilito dalla legge. Soggiungeva: tali disposizioni transitorie però non sono ancora adottate dal Senato!

Se io volessi ora entrar nell'analisi, che nella Relazione ho fatto, del saper leggere e scrivere, potrei perfino dimostrare che sino ad un certo punto, la dichiarazione la quale si richiede nel disegno di legge in questa disposizione transitoria, ha ancora minor valore di quell'esperimento che richiedesi oggi per escludere la qualità di analfabeta.

E voi vedete, o Signori Senatori, quanto sia pericoloso di mantenere in una disposizione transitoria un principio il quale, come fondamentale della legge, è stato escluso. Si badi che il mantenerlo come disposizione transitoria non possa essere poi invece il principio che divenga effettivamente la disposizione definitiva. Lo stesso onorevole Guardasigilli vi ha alluso in una recente tornata. Inoltre si oppo-

gono a questa disposizione di legge i principi del diritto.

L'onorevole Guardasigilli diceva aver noi pure riconosciuto che nella nostra disposizione pur anco vi sono degli inconvenienti. Degli inconvenienti di attuazione ci sono press'a poco in tutte le leggi; quello che dobbiamo soprattutto evitare si è l'incongruenza dei principi, perchè se nei principi manteniamo la congruenza, si può sperare di rimediare agli inconvenienti dell'attuazione; ma se adottiamo dei principi che siano essi medesimi incongruenti, a questi inconvenienti non ripareremo giammai.

Non farò che epilogare quello che dissi altre volte e che lo stesso onorevole Guardasigilli non ha contrastato.

Che cosa si vuole? Si vuole una dichiarazione davanti a notaio contro la quale si ammette il ricorso alla Giunta comunale. Ora, mi si permettano alcune osservazioni; sono nella necessità di ridir cose già dette altra volta, ma non per questo meno vere, nè contraddette nel corso della discussione, e sotto quest'aspetto nuove pur sempre. Senza parlare degli arbitri o dei pericoli a cui può dar luogo questo ricorso alla Giunta comunale, io domando: come si può ammettere il ricorso ad una Giunta Comunale contro un atto di notaio? Come si può ammettere che a un documento degno di piena fede venga opposto altro documento dalle leggi parimenti dichiarato degno di fede? Non havvi possibile altro rimedio, che l'iscrizione in falso, oppure, come ebbi già a dire, se ci fosse un erroneo apprezzamento del diritto da parte del notaio, vi sarebbe sì una questione aperta, ma d'indole giuridica, e però da decidersi dall'autorità giudiziaria, non mai da una Giunta Comunale.

Si dice che le Commissioni da noi proposte vennero già reiette dalla Camera elettiva; ma si osservi che siamo ora in condizione assolutamente diversa. Le Commissioni evidentemente vennero combattute per opposte ragioni, le quali oggidì davanti al disegno di legge, che io spero sarà con pienezza di suffragio votato dal Senato, non hanno più luogo di essere.

Alcuni oppugnavano queste Commissioni, perchè temevano che avrebbero aperto la via a un'eccessiva larghezza nel concedere l'esercizio

del diritto elettorale. Le oppugnavano altri, perchè pensavano che si sarebbe invece dovuto addirittura ammettere all'esercizio del diritto elettorale quanti san leggere e scrivere. Le due opposte opinioni vengono naturalmente oggi ad elidersi davanti ad un disegno di legge che, approvato dai due rami del Parlamento e fondato su principi di giustizia e di libertà, speriamo ci dia una genuina rappresentanza della volontà nazionale.

Vi diceva poco prima che tre momenti vi sono nel corso di questa legge: l'uno lo abbiamo già superato fin dalle prime votazioni, una volta che venne ammessa l'istruzione elementare obbligatoria come titolo del diritto elettorale per l'avvenire. L'altro lo abbiamo superato testè, una volta che abbiamo ammessa la seconda classe elementare regolarmente documentata come titolo del diritto elettorale, sino a che non sia attuata l'istruzione elementare obbligatoria. Adesso ci domandiamo se per quelli che non possono documentare l'istruzione della seconda elementare, non si abbia tuttavia ad aprir l'adito al diritto elettorale. È giusto, perchè non in tutte le provincie del Regno non ebbe, parimenti, contemporaneo incremento l'istruzione elementare. Ora, in che modo ci dobbiamo comportare? Nel modo consueto; poichè nella proposta nostra non è poi niente di insolito, di straordinario. Queste Commissioni, che si dicono arbitrarie, arbitrarie possono essere, come ogni Commissione di questo mondo; ma se arbitrio vi può essere in chi applica la legge, non è però arbitrario il criterio che la legge pone. Può essere male applicato, come possono i tribunali applicare erroneamente anche il Codice civile; ma il criterio, di cui noi muniamo tali commissioni, di per sè stesso è chiaro, positivo, logico, ordinario.

Si collega inoltre colla disposizione testè votata, poichè se all'esercizio del diritto elettorale si è ammesso chi provi d'aver superato la seconda classe elementare, ora ammettiamo all'esercizio del diritto elettorale medesimo chi provi d'averne altrimenti le cognizioni. Forse che è nuovo allo stesso Codice civile questo sistema degli equipollenti di prova?

Nè queste nostre essenzialmente sono Commissioni di esame: l'esame vien ultimo, soccorrono prima tutti gli altri elementi e mezzi di prova.

E poichè si tratta di porre in essere cognizioni scolastiche, predomina in queste Commissioni l'elemento scolastico. Perchè attribuire alle Giunte comunali una mansione, per cui la competenza non è delle Giunte medesime, ma sì delle autorità preposte alle scuole?

In ogni parte dell'insegnamento si trovano di queste Commissioni quali noi proponiamo: e istituite si trovano per lo scopo medesimo, di porre, cioè, in essere prove equipollenti di quel dato grado d'istruzione.

In nome dell'Ufficio Centrale pertanto pregherei che quella benevolenza, la quale ci ha seguiti finora e che infine dei conti poi ha condotto tutt'altro che a discordia di animi, ma sì a maggiore consentimento nell'adozione della legge, non ci venga meno, giunti che siamo a tal punto.

Badate come il buon senso popolare ha qualificato quegli elettori per atto di notaio e deliberazione di Giunta.

Li ha qualificati per elettori a cinquanta centesimi!

Una disposizione può reggere alle più fiere censure, ma dal motto, dal frizzo non v'ha più alcuno che ne salvi il rispetto.

Perchè ricorrere a una disposizione, che a mala pena si va a cercare nelle leggi Portoghesi, e non attenersi ai metodi, che sono comuni negli ordinamenti nostri?

Un'ultima considerazione. Il più severo censore, il critico più acerbo della disposizione, la quale ci venne proposta nel disegno di legge, è stato appunto l'onorevole Senatore Allievi; e non mi maraviglio che il Ministero non abbia accettato l'emendamento da lui proposto in nome d'una minoranza dell'Ufficio Centrale.

Perchè non abbiamo accettato noi l'articolo di legge, come ci venne dalla Camera dei Deputati? Perchè da un atto di notaio non conosciamo altro rimedio possibile che l'iscrizione in falso. E l'onorevole Allievi esclude che ci sia più adito a fare questione di verità; precisamente quello che noi non vogliamo che più si faccia.

Perchè inoltre non consentiamo col testo della Camera dei Deputati? Perchè giudichiamo non essere sufficiente la prova del sapere leggere e scrivere, ma sì la prova della seconda classe elementare. E l'onorevole Allievi ne dice che d'uopo sia esporre i modi con cui si è conse-

guita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare.

Pertanto, se ci fosse bisogno, oltre le ragioni le quali ho già avuto l'onore di addurvi, io vi pregherei anche di tener conto di questa unanimità dell'Ufficio Centrale, perchè, come vedete, siamo unanimi nell'escludere il testo così come ci è venuto dalla Camera dei Deputati, quando almeno non fosse prevalsa l'adozione di tutta la legge come desiderio era della minoranza.

Siamo unanimi nelle ragioni per cui le proposte nostre diversificano dal resto della legge votata dalla Camera dei Deputati.

Altra divergenza fra noi non è che, più che altro, di semplice dizione, di modo, di procedura.

E poichè queste sono probabilmente le ultime parole che in questa discussione avrò l'onore di pronunciare, mi si conceda, Signori Senatori, di esprimere la onesta compiacenza, che la discussione, la quale mosse da certa vivacità d'opinioni in contrasto fra di loro, si sia sino a questo punto condotta, e volga ora al suo fine con tanta equità d'animo da tutte le parti; il che in Italia e fuori dee accrescere alla legge autorità. Tutti ne dobbiamo essere lieti. (*Bene*)

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.  
Io non rientrerò nella discussione; ma siccome l'on. Senatore Lampertico vi disse che, secondo il sistema dell'Ufficio Centrale, non si avrà per nulla il bisogno di un esame, così io voglio soltanto far notare, come risulta dalla lettura esatta che io diedi della proposta che noi avevamo fatto alla Camera, che nemmeno in quella era stabilito l'esame. Ma che cosa venne detto contro la nostra proposta: che cosa può quindi addursi contro quella dell'Ufficio Centrale?

Le Commissioni che da esso si propugnano, o richiederanno l'esame, ed allora quale sarà l'adulto che vorrà presentarsi a fare un esame di abbecci? O non richiederanno l'esame, ed allora si avrà l'arbitrio più sconfinato, non essendo determinato alcun criterio con cui la Commissione possa procedere e giudicare. Queste furono le ragioni per le quali la Commissione della Camera elettiva fu pressochè unanime nel non ammettere tale sistema.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque bisogna leggere l'articolo.

Leggo l'articolo ministeriale:

Art. 100.

Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo 2, n° 5, nel coordinare le varie parti di questo progetto di legge si segneranno i precisi numeri) ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel Titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Ora l'emendamento dell'Ufficio Centrale è questo:

Art. 100.

Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe nelle scuole pubbliche sono ammessi entro due anni a provare con titoli equipollenti od esame, che ne possiedono le cognizioni.

Il giudizio ne appartiene a una Commissione composta del pretore, del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle scuole comunali.

PRESIDENTE. A questo emendamento dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Allievi ha proposto un emendamento diviso in due articoli (100 e 101) dei quali do lettura:

Art. 100.

Nelle liste elettorali che verranno formate in

esecuzione della presente legge durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno iscritti anche coloro i quali, pur non trovandosi nelle condizioni espresse all'art. 2, n. 5, possono offrire la prova di possedere un grado d'istruzione corrispondente a quello dell'istruzione elementare.

Per detta prova basterà che la domanda, presentata nei termini indicati dal titolo II della legge, sia dal richiedente scritta e firmata alla presenza di un notaio e tre testimoni e chiaramente contenga, oltre al nome e cognome, la paternità, l'età, il domicilio, la condizione, e specialmente la esposizione dei modi con cui si è conseguita l'istruzione corrispondente all'istruzione elementare.

Il notaio, nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere, senza aiuto od intervento di altra persona, e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda, quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

#### Art. 101.

Sulle domande così formate non potrà farsi questione di verità, ma solo di sufficienza come prova dell'istruzione dell'elettore.

Sia che la Giunta comunale accordi l'iscrizione sia che la neghi, tutte le domande devono rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

Contro le decisioni della Giunta comunale è ammessa la rettifica e il reclamo al Consiglio comunale (art. 26 e 27).

La Commissione elettorale della Provincia, quando deve decidere intorno a' reclami per iscrizioni accordate o negate, in relazione alle domande di cui in questi articoli, si farà assistere con voto consultivo da due periti di sua scelta.

PRESIDENTE. Il Ministero ha dichiarato che insiste nella sua proposta, (art. 100) e che, solo in via subordinata, cioè pel caso che non venga approvato l'articolo ministeriale, aderisce all'emendamento Allievi, preferendolo a quello dell'Ufficio Centrale.

Ora ricordo al Senato ciò che ho annunciato in principio della seduta, cioè che fu presen-

tata al banco della presidenza colle firme dei signori Senatori Plezza, Frisari, Caracciolo di Bella, Pecile, Casalis, De Angeli, Martinengo, Pacchiotti, Moleschott, Alvisi e Giuliani, la domanda che si voti per divisione l'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 del progetto ministeriale.

Ora sorge il dubbio se si debba procedere per divisione alla votazione dell'emendamento Allievi, come sottoemendamento all'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. La priorità spetta evidentemente all'emendamento presentato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Questo è l'emendamento che maggiormente si scosta dal progetto ministeriale; quindi credo sia fuori di dubbio che si debba votare sull'articolo emendato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Io avrei posto prima in votazione l'emendamento Allievi, che fu proposto dopo quello dell'Ufficio Centrale, e sembra costituire un sottoemendamento.

Senatore SARACCO. Mi duole dover contraddire alle parole del veneratissimo nostro Presidente; ma mi permetto di osservare che l'emendamento dell'onor. Allievi è un emendamento all'articolo del Ministero, non già un emendamento a quello presentato dall'Ufficio Centrale. Il nostro emendamento sta da sè, e, come quello che maggiormente si scosta dall'articolo presentato dal Ministero, credo fuori dubbio che debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se si debba porre in votazione l'emendamento Allievi o l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Rumori, agitazioni*).

PRESIDENTE. Il Senatore Devincenzi ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. La domanda di votazione per divisione è stata fatta per l'emendamento dell'Ufficio Centrale e non per gli altri emendamenti. Io prego il Presidente di rileggere la domanda.

PRESIDENTE. L'ho letta testè e la rileggo: « I sottoscritti pregano il chiarissimo Signor Presidente di voler far votare per divisione l'emen-

SESSIONE DEL 1880-81. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1881

damento dell'Ufficio Centrale all'art. 100 della proposta di legge della riforma elettorale ».

La parola spetta al Senatore Cavallini per un richiamo al Regolamento.

Senatore CAVALLINI. Io volevo osservare che a termini del Regolamento, gli emendamenti devono avere la preferenza sopra tutte le proposte, e che non mi pare il caso d'interrogare al riguardo il Senato. Certamente il Senato ha dritto di derogare quando vuole al Regolamento; ma di questa facoltà non deve e non suole usare salvo in casi eccezionali, nei casi cioè in cui vi sia un dubbio grave che il Regolamento non permette di risolvere, come accadde nella tornata di ieri l'altro, poichè il Regolamento non contempla il caso, in cui contemporaneamente si proponga la votazione e per *isquittinio di lista* e per *divisione*.

Del resto, mi associo all'osservazione fatta dal Senatore Devincenzi. Lo scopo dei proponenti la votazione per *divisione* è evidente. Essi vogliono che questo modo di votazione abbia luogo non sull'emendamento dell'onorevole Allievi, che ha un'importanza molto minore, ma sulle modificazioni che si propongono dall'Ufficio Centrale.

Quindi se noi vogliamo attenerci alle disposizioni nostre regolamentari, dovremmo dare la priorità all'emendamento Allievi, votandolo per alzata e seduta, e successivamente quando esso fosse respinto, votare per *divisione*, sulla proposta del nostro Ufficio Centrale, senza che valga la pena di soffermarsi più oltre in queste questioni meramente d'ordine.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Credo di dover appoggiare la proposta che ha fatto il signor Senatore Saracco. Comunque abbia potuto il signor Senatore Allievi dichiarare che il suo emendamento è un sotto-emendamento a quello dell'Ufficio Centrale, in realtà non lo è, e basta leggerlo per convincersene. I due emendamenti de' quali si tratta, nulla hanno di comune fra di loro, ma modificano entrambi in modo affatto diverso e distinto il progetto di legge votato dalla Camera elettiva; quindi trovandoci in presenza di due emendamenti, il regolamento ci dichiara qual è quello che abbia ad essere votato prima.

Dev'essere cioè votato quello che si discosta più dal concetto della legge. Ora, siccome si

discosta assai più quello dell'Ufficio Centrale, così credo che a termini del regolamento la votazione per medesimo deve aver la precedenza.

PRESIDENTE. Parendo che la maggioranza del Senato propenda a credere che si debba prima porre in votazione l'emendamento dell'Ufficio Centrale, lo pongo ai voti, come fu chiesto, per divisione. Lo rileggo.

« Coloro che non potessero produrre il certificato regolare della seconda classe nelle scuole pubbliche sono ammessi entro due anni a provare con titoli equipollenti od esame, che ne possiedono le cognizioni.

« Il giudizio ne appartiene a una Commissione composta del pretore, del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle scuole comunali ».

Coloro che intendono di approvare questo emendamento sono pregati di venir a sedere sui banchi a destra del Presidente. Coloro che non l'approvano favoriscano di sedere a sinistra.

Risultato della votazione:

Per l'emendamento dell'Ufficio Centrale hanno votato 95 Senatori, contro l'emendamento hanno votato 100 Senatori. Quindi l'emendamento è respinto.

Ora bisogna mettere ai voti l'emendamento del Senatore Allievi letto poc'anzi.

Chi intende di approvare l'emendamento del Senatore Allievi è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

E per fine pongo ai voti l'articolo ministeriale testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 101.

I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscriverne, e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

(Approvato).

## Art. 102.

Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovansi iscritti sulle liste elettorali in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2<sup>a</sup>), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

(Approvato).

## Art. 103.

Nelle provincie in cui la sovrimposta provinciale supera del cento per cento la erariale, l'eccedenza continuerà ad essere computata, nella formazione del censo elettorale di cui al numero 1° dell'articolo 3, a favore di coloro che si trovino iscritti sulle liste nel momento della promulgazione della presente legge, e fino a quando tale eccedenza perduri.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione di questo articolo 103.

Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta questa soppressione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Non avendo questo articolo più alcuna ragione di sussistere, il Ministero ne accetta la soppressione.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento io debbo porre ai voti quest'articolo 103.

Chi intende di approvarne la soppressione, voterà contro l'articolo stesso.

(Posto ai voti l'articolo, non è approvato).

## Art. 104.

Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel Titolo II della presente legge.

(Approvato).

## Art. 105.

I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista, tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni per i lavori della Giunta municipale;

Dieci giorni per i reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio;

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale;

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

(Approvato).

## Art. 106.

La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 15 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 107.

Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi iscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

(Approvato).

## Art. 108.

Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del

17 dicembre 1860 che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora occorrerebbe procedere alla lettura della tabella delle circoscrizioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prendo un'altra volta la parola, ma per un ufficio che sarà certamente gradito al Senato, e che raccoglierà l'unanimità delle adesioni; la prendo, cioè, anche di perfetto accordo coll'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, per proporre che voglia il Senato associarsi all'Ufficio Centrale nel pregare il signor Presidente a dispensarci dall'udire la lettura della tabella delle circoscrizioni.

PRESIDENTE. Il Senato dispensa dalla lettura della tabella delle circoscrizioni che già ciascun Senatore ha avuto campo di esaminare.

Senatore RICOTTI. C'è in questa tabella un errore che ho già segnalato all'onorevole Relatore.

All'art. 455 è indicato soltanto una parte del mandamento Moncenisio di Torino; l'altra parte si dovrebbe trovare sotto un altro numero, mentre non è così.

Bisognerebbe dunque o togliere la parola *in parte* od indicare a quale altro *mandamento* spetti l'altra parte.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Sono errori materiali di stampa che si correggeranno.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io pregherei che si facesse quello che ha già fatto la Camera dei Deputati.

Siccome è già inteso che la Tabella debba essere perfettamente conforme alla circoscrizione attuale, proporrei che se il signor Presidente del Senato, d'accordo col Ministro dell'Interno, riconosce che c'è qualche errore, abbia la facoltà di correggerlo prima di mandarlo alla Camera dei Deputati.

(*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente, si terrà questo procedimento.

(Approvato).

Ciò posto si procede all'appello nominale per la votazione della legge a scrutinio segreto.

Intanto faccio una preghiera ai signori Senatori che domani vogliano intervenire alla seduta al tocco onde procedere alla discussione dei vari bilanci che già sono all'ordine del giorno.

La votazione è chiusa.

Sono pregati i signori Senatori segretari di procedere allo scrutinio.

Ecco il risultato della votazione.

Senatori votanti . . . . .	197
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	55

(Il Senato approva).

Domani si terrà seduta al tocco.

Leggo l'ordine del giorno.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1882;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1882;

Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della Regia Marina giubilati anteriormente a quella legge, che presero parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea;

Aggregazione del Comune di Palombaro al Mandamento di Casoli.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).